

L'INTERESSE A IMPUGNARE DEL PUBBLICO MINISTERO: PUNTI FERMI E MUTAMENTI DI PROSPETTIVA

di Wanda Nocerino

(Professoressa associata di diritto processuale penale,
Università di Foggia)

Sommario: 1. Gli incerti confini di una categoria astratta. – 2. Dalle matrici civilistiche... – 2.1. ... alla codificazione processuale. – 3. I caratteri distintivi dell'interesse a impugnare: la soccombenza e l'utilità – 4. La crisi del paradigma utilitaristico. L'interesse "funzionale" del magistrato requirente. – 4.1. La doverosità del gravame e il vaglio sul *quantum* dell'interesse. – 5. I tratti distintivi della *voluntas impugnandi*. La (im)personalità. – 5.1. La concretezza e l'attualità. – 6. Essere e dover essere dell'interesse della parte pubblica: le tensioni del diritto positivo. – 7. Dall'interesse al gravame all'effettiva incidenza della doglianza. Una proposta per il controllo di ammissibilità dell'impugnazione.

1. Sono poche le categorie del processo penale a risultare tanto evanescenti e controverse quanto l'interesse a impugnare: a fronte della centralità che l'istituto riveste nell'ecosistema dei controlli giurisdizionali¹, i suoi confini appaiono labili e sfumati, alimentando un dibattito interpretativo che, a distanza di oltre trent'anni dall'entrata in vigore del codice vigente, non può dirsi ancora sopito.

Si sa che la *voluntas impugnandi*, ex art. 568 co. 4 Cpp, assolve una fondamentale funzione di filtro rispetto alle iniziative impugnatorie meramente esplorative o strumentali²; dalla verifica della sua sussistenza, infatti, dipende l'ammissibilità del gravame e, dunque, la stessa possibilità di sottoporre la decisione al sindacato del

¹ Come rileva G. Spangher, *Impugnazione del pubblico ministero nell'interesse della legge e concomitante impugnazione dell'imputato*, in CP 1969, 844, «l'interesse ad impugnare va inquadrato nel meccanismo tendente a "raffinare" la sentenza di primo grado».

² Come sottolinea G. Leone, *Sistema delle impugnazioni penali*, Napoli 1935, 288, «[S]e le parti fossero libere di muoversi in qualsiasi senso e verso, qualsiasi meta, senza la persecuzione di una certa utilità pratica, il giudizio si trasformerebbe in una in composta zuffa o in una vuota accademia». Secondo M. Pisani, *Le impugnazioni*, in *Manuale di procedura penale*, VIII, Bologna 2008, 552, «l'esigenza di giustizia, che sta alla base del sistema dei controlli, impone anche un'esigenza di economia processuale, la quale bandisce iniziative azzardate o esercizi virtuosistici di applicazioni del diritto».

giudice superiore³. Il che rende ancor più sorprendente la persistente incertezza che ne permea l'essenza⁴.

Probabilmente, il “peccato originale” della disciplina risiede nella scelta del legislatore di tipizzare l'esistenza di una categoria nevralgica nell'economia processuale senza delineare i parametri attraverso i quali verificarne la concreta sussistenza⁵. Ciò che ne deriva è un istituto magmatico, il cui contenuto viene progressivamente affidato all'opera ricostruttiva degli interpreti: se alle fondamentali elaborazioni della dottrina classica si ascrive il merito di aver tracciato le prime coordinate teoriche del tema⁶, la successiva riflessione scientifica sembra aver progressivamente perso di intensità⁷, lasciando irrisolti alcuni dei nodi concettuali che continuano a segnare la sua fisionomia.

In questa zona grigia, la giurisprudenza sembra aver assunto un ruolo dirimente nella perimetrazione dei confini dell'interesse a impugnare attraverso l'elaborazione di formule interpretative che, per effetto della loro reiterazione, sono progressivamente assunte a criteri generali di identificazione della categoria, applicati indifferentemente alle diverse ipotesi di gravame e alle parti processuali legittimate a presentare la relativa istanza.

³ Per un inquadramento dell'interesse a impugnare quale condizione di ammissibilità del gravame, *ex multis*, A. Marandola, *Le disposizioni generali*, in *Impugnazioni*, V, a cura di G. Spangher, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Id., Torino 2008, 28; P. Spagnolo, *L'impugnabilità soggettiva*, in *Le impugnazioni*, coordinato da M.G. Aimonetto, in *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretto da M. Chiavario-E. Marzaduri, Torino 2005, 53; G. Spangher, *Impugnazioni penali*, in *DigDPen*, VI, Torino 1992, 217; Id., *Impugnazioni*, in *EG*, XVI, Roma 2002, 1; Id., *La pratica del processo penale*, I, Padova 2012, 154; G. Tranchina, *Impugnazione*, in *ED*, II, Milano 1998, 699; C. Valentini, *I profili generali della facoltà di impugnare*, in *Le impugnazioni penali*, diretto da A. Gaito, I, Torino 1998, 191. Ma già C.U. Del Pozzo, *Le impugnazioni penali. Parte generale*, Padova 1951, 429; G. Petrella, *Le impugnazioni nel processo penale*, I, *Le discipline generali*, Milano 1965, 218. Più in generale, sulle condizioni di ammissibilità degli atti, R. Fonti, *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, Padova 2008; Ead., *Inammissibilità*, in *DigDPen*, V, Milano 2010, 434.

⁴ In questi termini si esprime G. Conso, *Appunti sui motivi di appello*, in *RIDP* 1955, 4.

⁵ Come meglio si dirà nel prosieguo (cfr. § 2), la perimetrazione del significato giuridico da attribuire all'interesse a impugnare è opera assai complessa. Per S. Satta, *Corte di Cassazione*, in *ED*, X, Milano 1962, 799, «noi siamo scettici sulla possibilità di qualificare un istituto in base al suo scopo [...] quando questo non sia trattato in norme positive che ne assicurino il raggiungimento e diano un concreto carattere all'istituto».

⁶ Rimanendo confinati alle elaborazioni in materia penale, vedasi sin d'ora, E. Carnevale, *L'interesse nel processo criminale*, Catania, 1924, 23; A. Cristiani, *Contributo alla teoria dell'interesse ad impugnare nel processo penale*, in *Studi in onore di F. Antolisei*, I, Milano 1965, 298; G. Foschini, *Impugnazioni del p.m. a favore dell'imputato*, in *RIDPP* 1950, 250; G. Guidi, *Circa "l'interesse ad agire" nel processo penale*, in *Annali dir. proc. pen.*, 1932, II, 1352; A. Marucci, *Interesse all'impugnazione e declaratorie di proscioglimento*, in *RIDPP* 1936, II, 1318; E. Massari, *L'interesse ad agire nel procedimento d'accusa*, in *Foro it.*, 1933, II, 210; G. Musotto, *La teoria dell'interesse nel processo penale*, Palermo 1937, 11; L. Salvaneschi, *L'interesse ad impugnare*, Milano 1990, 333; C. Sammarco, *L'interesse alla impugnazione penale*, in *Studi in onore di Ernesto Eula*, Milano 1957, 385; G. Tranchina, *Considerazioni in tema di interesse all'impugnazione nel processo penale*, in *Studi in onore di Gioacchino Scaduto*, V, Padova 1970, 258; Id., *La potestà ad impugnare nel processo penale italiano*, Milano 1970.

⁷ Al netto dell'opera monografica di S. Carnevale, *L'interesse ad impugnare nel processo penale*, Torino 2013, che costituisce ancora oggi il principale contributo dedicato specificamente alla categoria, il tema non sembra aver suscitato un interesse scientifico proporzionato alla sua rilevanza sistematica.

Già da tali premesse emerge un primo aspetto problematico: pur essendo normativamente previsto dall'art. 568 co. 4 Cpp e ordinariamente applicato, l'interesse a impugnare continua ad essere caratterizzato da significative laconicità sul piano della sua ricostruzione teorica con evidenti e inevitabili ricadute in ambito applicativo, difettando criteri sufficientemente definiti per accertarne la sussistenza e, conseguentemente, per pronunciarsi sull'ammissibilità del gravame.

Come se non bastasse, le criticità si accentuano allorché l'indagine venga condotta con riferimento al «soggetto più problematico e controverso del processo»⁸, ossia il pubblico ministero⁹: la figura dell'organo requirente, infatti, mette in crisi le coordinate interpretative attraverso le quali la giurisprudenza è solita identificare l'interesse a impugnare¹⁰.

La ragione è pressoché intuitiva. I criteri tradizionalmente impiegati per individuare il requisito – generalmente ricondotti alla soccombenza e all'utilità conseguibile mediante la riforma della decisione impugnata¹¹ – sembrano modellati sulla posizione delle parti private e presuppongono, in varia misura, l'esistenza di un interesse individuale suscettibile di essere soddisfatto attraverso l'accoglimento del gravame¹².

Inevitabilmente, tale presupposto è destinato a subire l'impatto dell'equivocità che da sempre e per le ragioni più diverse caratterizza l'ufficio del pubblico ministero, la cui posizione processuale continua a collocarsi in una zona di confine tra la dimensione di parte - e come tale portatore di un interesse¹³ - e quella di organo istituzionalmente preposto alla tutela dei bisogni di giustizia diffusi nella società¹⁴.

⁸ Così, F. Ruggieri, *Pubblico ministero*, in *ED*, II, Milano 2008, 998.

⁹ Con precipuo riferimento all'interesse a impugnare del pubblico ministero, A. Cristiani, *Contributo*, cit., 303; G. Spangher, *Impugnazione del pubblico ministero*, cit., 841; A. Tolomei, *Sull'interesse del p.m. nel processo penale*, 1938, II, 134. Più di recente, S. Carnevale, *L'interesse ad impugnare*, cit., 325; L. Scomparin, *La legittimazione e l'interesse ad impugnare del pubblico ministero e dell'imputato*, in *Le impugnazioni penali dopo la riforma*, a cura di A. Pulvirenti, Torino 2015, 61.

¹⁰ Per un'analisi approfondita degli approdi più recenti della giurisprudenza di legittimità, vedasi sin d'ora, J. Della Torre, sub art. 568, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda-G. Spangher (Milano 2023). Sul punto, cfr. § 4.1.

¹¹ Sui criteri della soccombenza e utilità, per tutti, F. Lancellotti, *La soccombenza requisito di legittimazione alle impugnazioni*, Milano 1996. Sul punto, cfr. § 3.

¹² Di contrario avviso, S. Carnevale, *L'interesse ad impugnare*, cit., XII, secondo la quale «[I]l consolidato paradigma di analisi, invece di incentrarsi sull'oggettivo modo di operare del requisito, preferisce rimarcare le peculiarità soggettive, ossia le differenti caratteristiche che esso viene ad assumere quando riferito alle diverse parti processuali. [...] Scopo primario [...] è quello di costruire un modello di ragionamento intorno all'interesse e il più possibile omogeneo e perciò valevole per ogni parte coinvolta».

¹³ Sul punto, per tutti, G. Leone, *Trattato di diritto processuale penale*, 1961 Napoli, 248, il quale rileva chiaramente la distinzione tra parte in senso formale e parte in senso sostanziale. Cfr. § 4.

¹⁴ Secondo O. Dominioni, *Le parti nel processo penale. Profili sistematici e problemi*, Milano 1985, 15, «se il concepire l'accusatore come "persecutore necessario" ha un costo insopportabile, l'affidargli anche la funzione di tutelare le ragioni della difesa sovrverte la dialettica delle parti»; di tal che, come riferisce G. Conso, *Vero e falso nei principi generali del processo penale*, in *RIDPP* 1958, 289, «[I]n questo ambito, forse più che altrove, si avverte un così fitto alternarsi tra vero e falso nei principi generali». Sull'ambivalenza della funzione del pubblico ministero, *ex multis*, E. Fortuna, *Pubblico ministero*, in *EG*,

È lungo questa linea di tensione che si sviluppano le principali questioni interpretative dell'istituto. Da un lato, occorre stabilire se la pubblica accusa sia realmente titolare di un autonomo interesse all'impugnazione¹⁵, dall'altro, si rende necessario verificare se tale interesse possa essere ricostruito attraverso i medesimi parametri elaborati con riferimento alle parti private¹⁶ ovvero richieda coordinate differenti¹⁷.

Muovendo da tali considerazioni, l'attenzione si sposta dalla definizione del contenuto dell'interesse alla verifica della capacità esplicativa delle categorie tradizionalmente impiegate per identificarlo: le criticità che accompagnano il tema potrebbero infatti dipendere non tanto dalla peculiare fisionomia ordinamentale del pubblico ministero quanto dall'inadeguatezza degli schemi concettuali attraverso i quali si continua a misurare il requisito.

In questa prospettiva, occorre verificare se i modelli concettuali richiamati siano in grado di offrire una chiave di lettura adeguata della posizione della parte pubblica ovvero se la loro applicazione indifferenziata finisca per occultarne le intrinseche peculiarità, traducendosi in quelle «menzogne convenzionali che creano ingombri al procedimento»¹⁸ contro le quali la riflessione processuale ha più volte messo in guardia¹⁹.

2. Le principali coordinate teoriche che orientano la definizione dell'interesse a

XXV, Roma 1991, 8; G. Galli, *Il pubblico ministero nella prospettiva del nuovo codice di procedura penale*, in *Pubblico ministero e accusa penale. Problemi e prospettive di riforma*, a cura di G. Conso, Bologna 1979, 145; M. Scaparone, *Pubblico ministero*, in *ED*, XXXVII, Milano, 1988, 1094; D. Siracusano, *Il ruolo del pubblico ministero nel nuovo processo penale*, in *Il pubblico ministero oggi*, Milano, 1994, 16; E. Zappalà, *Il pubblico ministero*, in *Il diritto processuale penale nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di G. Conso, Napoli 2006, 5. Con riferimento al Codice di procedura penale del 1930, M. Chiavario, *Il pubblico ministero come organo di giustizia?*, in *RIDPP* 1971, 714; F. Cordero, *Le situazioni soggettive nel processo penale*, Torino 1956, 77. Per un'analisi approfondita della questione, si vedano i §§ 4 e 4.1.

¹⁵ La dottrina più risalente riteneva sussistente, per il pubblico ministero, un interesse "a tutto campo", immanente in qualsiasi richiesta, considerato che, rileva U. Aloisi, *Manuale pratico di Procedura Penale. Delle impugnazioni*, III, Milano 1952, 404, «qualunque istanza è tesa a scopi meritevoli di accoglimento». Secondo F. Cordero, *Guida alla procedura penale*, Milano, 1986, 394, «una valutazione di ammissibilità del gravame sotto il profilo dell'interesse è possibile nei soli confronti delle parti private». In senso analogo, A. Cristiani, *Contributo*, cit., 305; G. Leone, *Lineamenti di diritto processuale penale*, Napoli 1950, 60; M. Massa, *Contributo allo studio dell'appello nel processo penale*, Milano 1969, 80; A. Melchionda, *L'interesse dell'imputato in libertà provvisoria all'impugnazione del provvedimento di cattura*, in *RIDPP* 1976, 1066; G. Sabatini, *Il pubblico ministero nel diritto processuale penale*, II, Torino 1948, 23.

¹⁶ In questa prospettiva, S. Carnevale, *L'interesse ad impugnare*, cit., 324.

¹⁷ Secondo A. Diddi, *L'impugnazione per gli interessi civili*, Padova 2012, 108, «l'interesse del pubblico ministero rappresenta una categoria autonoma e differente da quella delle parti private».

¹⁸ Così, V. Manzini, *Trattato di procedura penale italiana*, Torino 1914, 16.

¹⁹ Cfr., G. Conso, *Vero e falso nei principi generali del processo penale*, cit., 290. In una prospettiva metodologica affine, più di recente, G. Spangher, *L'appello secondo Cartabia*, in *www.penaledirittoe procedura*, 6.04.2023, che sottolinea la necessità di ricostruire il sistema delle impugnazioni in rapporto al modello processuale e alla struttura ordinamentale, evitando il ricorso a qualificazioni astratte non corrispondenti alla realtà dell'assetto vigente.

impugnare nel processo penale maturano nel più ampio dibattito processualciviltistico sviluppatosi attorno all'interesse ad agire²⁰ e alle condizioni dell'azione²¹: è da tale elaborazione, infatti, che traggono origine criteri identificativi e schemi concettuali destinati a permeare anche il successivo sviluppo dell'istituto in sede penale.

Alla luce di tali considerazioni, diventa dirimente ripercorrere la genesi privatistica della categoria per verificare se gli approdi raggiunti nel processo civile possano essere trasferiti senza riserve nel diverso contesto delle impugnazioni penali²².

Si cominci col dire che, sin dalle origini e ancor prima della codificazione²³, l'interesse ad agire è considerato un principio immanente all'esercizio della giurisdizione, una condizione generale dell'esperienza processuale funzionale a circoscrivere il ricorso al giudice alle sole pretese ritenute meritevoli di tutela in un ordinamento giuridico "aperto"²⁴.

L'originaria portata attribuita all'interesse ad agire non muta con la tipizzazione normativa del 1865²⁵: attraverso la previsione dell'art. 36 Cpc, l'istituto continua a operare quale criterio di selezione delle pretese giuridicamente rilevanti, finalizzato a «evitare che attraverso il processo si proponano atti d'emulazione»²⁶.

Ciò che cambia è, però, il contesto nel quale si sviluppa la riflessione degli interpreti. Una volta positivizzata, la categoria cessa progressivamente di essere interpretata

²⁰ Sul tema, la dottrina processualciviltistica è assai ampia. Senza pretese di completezza, A. Attardi, *Interesse ad agire*, in *DigDPriv*, IX, Milano 1993, 515; Id., *L'interesse ad agire*, Padova 1955, 80; A. Nasi, *Interesse ad agire*, in *ED*, XXII, Milano 1972, 28. Più di recente, F. Locatelli, *L'interesse ad agire. Riflessioni ad oggi*, Milano 2024.

²¹ Per tutti, G. Chiovenda, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli 1935; Id., *L'azione nel sistema dei diritti*, in *Saggi di diritto processuale civile*, Bologna 1930, 3; Id., *Principii di diritto processuale civile*, Napoli 1928, 155.

²² Per un excursus storico delle vicende civilistiche e sui riflessi nel processo penale, S. Carnevale, *L'interesse ad impugnare*, cit., 3; L. Salvaneschi, *L'interesse ad impugnare*, cit., 334.

²³ Come specifica A. Nasi, *Interesse ad agire*, cit., 28, «l'interesse ad agire non nasce con la codificazione processuale civile. Nel senso che il problema di sapere che cosa voglia dire che la parte per agire deve avere interesse non nasce per il fatto che con la codificazione si introduce per la prima volta nel codice di procedura civile una norma [...]». Sull'interesse all'azione quale principio immanente dell'assetto costituito, R. Orestano, *Azione in generale*, in *ED*, IV, Milano 785 e S. Satta, *Diritto processuale civile*, Padova 1948, 114.

²⁴ E' chiaro il senso e la portata che, da sempre, il principio ha in tutta l'esperienza storica precedente alla codificazione: il soggetto può certamente rivolgersi al giudice prospettando situazioni ancora prive di un compiuto riconoscimento giuridico ma non può pretendere che la sola proposizione della domanda imponga l'avvio dell'attività giurisdizionale. Occorre, piuttosto, che quella domanda superi un preliminare giudizio di meritevolezza, volto a verificare se il processo venga effettivamente utilizzato per la tutela di un interesse giuridicamente apprezzabile.

²⁵ Sul punto, *ex plurimis*, L. Borsari, *Il codice italiano di procedura civile*, I, Napoli 1887, 238; P. Calamandrei, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Padova 1941, 139; F. Carnelutti, *Sistema del diritto processuale civile*, I, *Funzione e composizione del processo*, Padova 1936, 148; F. Invrea, *Interesse ed azione*, in *RDPrC.*, 1928, 320; M. La Torre, *Sull'interesse ad agire, a ricorrere, a resistere*, in *Studi in onore di Federico Cammeo*, II, Padova 1933, 25; L. Mortara, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, II, Milano 1923, 588; G. Saredo, *Istituzioni di procedura civile*, I, Firenze 1873, 166; G. Tea, *L'interesse ad agire*, Torino 1907, 49.

²⁶ Così, L. Mortara, *Commentario*, cit., 588.

come «manifestazione della logica interna del processo»²⁷ e diviene oggetto di una specifica elaborazione dogmatica, volta a individuare il fondamento teorico dell'interesse all'azione e il rapporto che esso intrattiene con il diritto sostanziale fatto valere²⁸.

In questo contesto matura la costruzione chiovendiana dell'interesse ad agire come condizione dell'azione²⁹, per cui la dimensione processuale viene progressivamente emancipata da quella sostanziale, assumendo una propria autonomia concettuale quale presupposto dell'esercizio della tutela giurisdizionale³⁰.

Precisamente, secondo la teoria richiamata, la lesione del diritto determina il sorgere di un autonomo interesse all'intervento del giudice, volto a ottenere l'attuazione del diritto che la spontanea osservanza della norma non consente più di realizzare³¹.

Seppur destinata a orientare gran parte degli sviluppi successivi della categoria, tale impostazione non esaurisce le criticità che attanagliano l'istituto: riconosciuta l'autonomia dell'interesse ad agire rispetto all'interesse sostanziale protetto dalla norma di diritto positivo, continuano a permanere incertezze sull'individuazione del presupposto dal quale la *voluntas impugnandi* trae origine³².

L'idea largamente prevalente³³ è che l'interesse sorga in presenza di uno stato di fatto contrario al diritto (c.d. pregiudizio effettivo) che determina, in capo al titolare della situazione giuridica soggettiva, una concreta esigenza di tutela giurisdizionale.

In questa prospettiva, per la dottrina prevalente³⁴, il processo trova giustificazione nella misura in cui sia idoneo a procurare al soggetto un vantaggio materiale che non

²⁷ Testualmente, A. Nasi, *Interesse ad agire*, cit., 26.

²⁸ Assunto che, per il sol fatto di essere previsto in una norma di diritto processuale, tale interesse deve essere proiettato in direzione del processo, il primo problema da risolvere è quello di definire il fatto al verificarsi del quale sorge questo interesse all'impiego del mezzo processuale. In altri termini, la formulazione di una norma specifica sull'interesse ad agire ha introdotto un elemento di chiarificazione scientifica perché ha reso esplicita una distinzione all'interno di un fenomeno prima confuso. Precisamente, esistono due fatti e due interessi distinti: il fatto costitutivo del diritto principale, generatore dell'interesse costituente il contenuto del diritto stesso, e lo stato di atto contrario al diritto, generatore di un interesse diverso, ossia l'interesse all'uso del processo. Per queste riflessioni, approfonditamente, A. Nasi, *Interesse ad agire*, cit., 35.

²⁹ Cfr. G. Chiovenda, *L'azione nel sistema dei diritti*, cit., 1904.

³⁰ In questo senso, G. Chiovenda, *Principii*, cit., 157.

³¹ Si pensi al proprietario cui venga illegittimamente sottratto il bene. L'interesse sostanziale continua a identificarsi con il godimento della cosa; la sottrazione del bene determina però il sorgere di un interesse ulteriore, consistente nell'utilizzazione dello strumento processuale per conseguire quel medesimo risultato che la spontanea attuazione del diritto non consente più di ottenere. È in tale distinzione che si coglie il nucleo della costruzione chiovendiana dell'interesse ad agire.

³² Sul punto, A. Attardi, *L'interesse ad agire*, cit., 158; E. Betti, *Diritto processuale civile italiano*, Roma 1936, 80; G. Chiovenda, *Istituzioni*, cit., 161; E. Redenti, *Diritto processuale civile*, I, Milano 1952, 62; E.T. Liebman, *Manuale di diritto processuale civile*, I, Milano 1980, 121.

³³ Per un approfondimento di tale impostazione, si rinvia a G. Chiovenda, *Principii*, cit., 155, e alla dottrina ivi richiamata.

³⁴ Per una ricostruzione del dibattito, F. Locatelli, *L'interesse ad agire*, cit., 34.

potrebbe essere altrimenti conseguito³⁵.

È proprio da tale impostazione che prende progressivamente forma la concezione dell'interesse quale utilità pratica derivante dall'esercizio dell'azione; concezione destinata a divenire uno dei punti di riferimento costanti della successiva elaborazione dottrinale³⁶ e giurisprudenziale³⁷ e che trova il proprio referente normativo nell'attuale art. 100 Cpc, generalmente interpretato quale espressione dell'esigenza che il ricorso alla giurisdizione sia sorretto da un vantaggio giuridicamente apprezzabile.

Le ricadute di tale approdo si riversano anche sulle impugnazioni civili. È in questo contesto, infatti, che prende forma il dibattito relativo all'autonomia dell'interesse a impugnare rispetto all'interesse ad agire³⁸. Se una parte della dottrina tende a configurare il primo quale specifica manifestazione del secondo³⁹, altra parte degli interpreti ne sottolinea la peculiarità, individuandone il fondamento non già nella lesione del diritto sostanziale, bensì nel pregiudizio derivante dalla pronuncia giudiziale⁴⁰: dunque, il risultato cui tende l'azione dell'interessato «non è quello di un mero ripristino, ma quello del guadagno di un'entità che ne accresca la giuridicità»⁴¹.

³⁵ Sulla riconduzione dell'interesse ad agire all'utilità concretamente conseguibile mediante il processo, E.T. Liebman, *Manuale di diritto processuale civile*, cit., 121 ss. Inoltre, nel silenzio della legge, si è detto che l'interesse utile a supportare validamente le iniziative di parte doveva presentarsi come concreto, attuale, personale e legittimo. Cfr., *ex plurimis*, E. Allorio, *Bisogno di tutela giuridica?*, in *Jus* 1954, 547; M. Garbagnati, *Azione e interesse*, *ivi*, 1955, 316; L. Mattiolo, *Istituzioni di diritto giudiziario civile italiano*, Torino 1899, 12; A. Proto Pisani, *Dell'esercizio dell'azione*, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da E. Allorio, I, Torino 1973, 1070; B. Sassani, *Note sul concetto di interesse ad agire*, Rimini 1983; G. Tea, *L'interesse ad agire*, cit., 78.

³⁶ In questa prospettiva, A. Attardi, *Diritto processuale civile*, I, III, Padova 1999; Id., *L'interesse ad agire*, cit., 134; F. Carnelutti, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, I, Roma 1942, 326; A. Nasi, *Interesse ad agire*, cit., 25; S. Satta, *Diritto processuale civile*, cit., 112.

³⁷ Sul punto, si veda Cass. civ. 1.07.2008 n. 17957, in *CEDCass*, n. 604185, per cui «[P]oiché il principio contenuto nell'art. 100 cod. proc. civ. - secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse - si applica anche al giudizio di impugnazione, l'interesse ad impugnare una sentenza si ricollega ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio. Ne consegue la mancanza d'interesse e, quindi, di legittimazione ad agire, in sede di gravame, in capo alla parte integralmente vittoriosa che denunci motivi di nullità della sentenza, con l'obiettivo di ottenere una sentenza definitiva impassibile di future censure». In questa prospettiva, da ultimo, Cass. 12.02.2026, n. 3099, *ivi*, n. 677754.

³⁸ Sul tema, N. Giudiceandrea, *Le impugnazioni civili*, Milano 1952, 55; E. Grasso, *L'interesse ad impugnare*, Milano 1967, *passim*; R. Provinciali, *Sistema delle impugnazioni civili (parte generale)*, Padova 1943; Id., *Delle impugnazioni in generale*, Napoli 1962, 12; S. Rusciano, *Interesse ad impugnare (dir. proc. civ.)*, in *DigDPriv*, Torino 2010, 772; L. Salvaneschi, *L'interesse ad impugnare*, cit., 23.

³⁹ Per la tradizionale ricostruzione dell'interesse ad impugnare quale specifica manifestazione dell'interesse ad agire, v. A. Coniglio, *Lezioni di diritto processuale civile. Il processo di cognizione*, Padova 1939, 416; L. Mortara, *Commentario*, cit., 594; R. Provinciali, *Sistema*, cit., 181; M.T. Zanzucchi, *Diritto processuale civile*, a cura di C. Vocino, II, Milano 1962, 185. Per una ricostruzione degli orientamenti stratificatisi sul punto, S. Carnevale, *L'interesse ad impugnare*, cit., 35.

⁴⁰ Sul tema, E. Grasso, *L'interesse ad impugnare*, cit., 44; F. Lancellotti, *La soccombenza*, cit., 43; L. Salvaneschi, *L'interesse ad impugnare*, cit., 10.

⁴¹ Così E. Grasso, *L'interesse ad impugnare*, cit., 30. Invero, al di là delle differenti ricostruzioni teoriche, l'interesse a impugnare viene sempre più frequentemente associato alla possibilità di conseguire, mediante il gravame, un risultato giuridicamente più favorevole rispetto a quello derivante dalla decisione impugnata. Per un'analisi approfondita di tali aspetti, anche in rapporto agli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali più recenti, F. Locatelli, *L'interesse ad agire*, cit., 85.

In questa prospettiva, la soccombenza assume il ruolo di principale indice del pregiudizio sofferto, mentre l'utilità concretamente conseguibile attraverso la riforma della decisione diviene il parametro privilegiato per apprezzare la sussistenza dell'interesse⁴².

2.1. Sul versante processualpenalistico, l'interesse trova il proprio terreno elettivo nel sistema delle impugnazioni: se nel processo civile la categoria si colloca a monte dell'esercizio dell'azione fungendo da criterio di selezione delle pretese meritevoli di tutela giurisdizionale, la natura pubblicistica dell'azione penale rende assai più problematica la trasposizione delle medesime costruzioni teoriche nel sistema criminale⁴³.

Tuttavia, con precipuo riferimento al sistema delle impugnazioni, la riflessione penalistica si sviluppa lungo direttrici non dissimili da quelle già percorse dalla dottrina processualcivile, interrogandosi sulla funzione dell'interesse e sui criteri attraverso i quali apprezzarne la sussistenza⁴⁴.

In effetti, parallelamente a quanto accaduto nel rito civile con riguardo all'interesse ad agire, almeno nella fase iniziale della riflessione dottrinale⁴⁵ l'interesse a impugnare non viene concepito come una categoria autonoma, rimanendo assorbito nella stessa attribuzione del potere di gravame⁴⁶. La facoltà di impugnare viene, infatti, riconosciuta ai diversi soggetti processuali in relazione alla posizione rivestita nel procedimento, senza che emerga l'esigenza di distinguere concettualmente la titolarità del potere di ricorso dalla sussistenza delle ragioni che ne giustificano l'esercizio⁴⁷.

⁴² Sul significato da attribuire alla soccombenza e all'utilità, cfr. § 3.

⁴³ Si sa che nel campo della giustizia penale è la legge a rappresentare il motore dell'incedere del procedimento: di conseguenza, «non avrebbe alcun senso [...] concepire l'interesse, o l'azione, come strumenti surrogatori di soddisfazioni spontanee della pretesa dedotta». Così, S. Carnevale, *L'interesse ad impugnare*, cit., 30. Ma già A. Cristiani, *Contributo alla teoria dell'interesse ad impugnare*, cit., 291; L. Salvaneschi, *L'interesse ad impugnare*, cit., 333; C. Sammarco, *L'interesse alla impugnazione penale*, cit., 385. Dunque, nel rito penale, l'interesse all'azione appare connaturato all'attività vincolata *ex lege* del pubblico ministero. In questa prospettiva, P. Calamandrei, *Istituzioni di diritto processuale civile*, cit., 148; G. Guidi, *Circa "l'interesse ad agire" nel processo penale*, cit., 1354; G. Leone, *Sistema delle impugnazioni penali*, cit., 284; G. Tranchina, *Considerazioni in tema di interesse all'impugnazione*, cit., 258. Tuttavia, come rileva E. Massari, *L'interesse ad agire nel procedimento d'accusa*, cit., 213, l'interesse ad agire nel processo penale è «elemento condizionante di applicazione generale, valido cioè in confronto di qualsiasi attività che le parti intendano esercitare».

⁴⁴ Per una ricostruzione dettagliata del tortuoso percorso dell'interesse a impugnare nel processo penale, per tutti, S. Carnevale, *L'interesse ad impugnare*, cit., 39.

⁴⁵ Sul punto, si rinvia a G.B. De Mauro, *Le impugnazioni dei provvedimenti giudiziari nel sistema del codice di procedura penale*, Roma 1920, 234; V. Manzini, *Trattato di procedura penale italiana*, cit., 457; E. Massari, *Lineamenti del processo penale italiano*, Napoli 1927, 253.

⁴⁶ Come previsto da E. Massari, *L'interesse ad agire nel procedimento d'accusa*, cit., 212, l'impugnazione spettava ai vari legittimati «naturalmente» con riguardo ai capi della decisione «che toccano l'interesse di ciascuno».

⁴⁷ In questo senso, V. Manzini, *Trattato di procedura penale italiana*, cit., 457.

In questa prospettiva, l'interesse appare sostanzialmente assorbito nella legittimazione all'impugnazione quale «naturale riflesso»⁴⁸ della posizione processuale riconosciuta dalla legge ai titolari del diritto di gravame.

La situazione muta - almeno formalmente - con l'avvento del Codice di rito del 1930: attraverso la previsione dell'art. 190 co. 4 Cpp, il legislatore tipizza la categoria dell'interesse a impugnare, imponendo al giudice di verificarne «in ogni caso» la sussistenza ai fini dell'esercizio del potere di gravame⁴⁹. Così facendo, l'interesse viene sottratto alla dimensione astratta ed elevato a «condizione dell'impugnazione»⁵⁰.

Nonostante gli sforzi profusi, la categoria è ancora ben lontana dall'acquisire una piena autonomia: nelle prime elaborazioni dottrinali⁵¹, infatti, l'interesse di cui all'art. 190 Cpp 1930 viene declinato secondo una duplice dimensione, «obiettiva e subiettiva»⁵², nella quale la questione relativa alla titolarità del potere di gravame risulta ancora inscindibilmente connessa a quella concernente la giustificazione del suo esercizio.

In altre parole, tale impostazione, pur cogliendo una distinzione teoricamente rilevante, non riesce a emancipare compiutamente l'interesse dalla legittimazione, finendo per descrivere il primo come mera proiezione della seconda⁵³.

Il Codice di rito del 1988 segna il punto di rottura rispetto al passato.

L'art. 568 Cpp - che pure ricalca in maniera pressochè pedissequa la previsione di cui all'art. 190 Cpp 1930⁵⁴ - disciplina distintamente i due profili nell'ambito delle più generali condizioni di ammissibilità del gravame: da un lato, il comma 3 individua il criterio di attribuzione soggettiva del diritto di impugnazione (c.d. legittimazione); dall'altro, il comma 4 richiede che il suo esercizio sia sorretto da un autonomo

⁴⁸ E. Massari, *Lineamenti del processo penale italiano*, cit., 256.

⁴⁹ Per un'analisi della categoria durante la vigenza del Codice del 1930, L. Salvaneschi, *L'interesse ad impugnare*, cit., 335; G. Spangher, *Impugnazioni penali*, cit., 221; G. Tranchina, *Impugnazione*, cit., 701.

⁵⁰ Così, L. Salvaneschi, *L'interesse ad impugnare*, cit., 334.

⁵¹ G. Leone, *Sistema delle impugnazioni penali*, cit., 279.

⁵² Secondo G. Leone, *Sistema delle impugnazioni penali*, cit., 286, nell'accezione obiettiva, l'interesse viene ricondotto alla valutazione compiuta dal legislatore nel momento stesso in cui attribuisce il potere di impugnazione a un determinato soggetto, presupponendo in capo a quest'ultimo l'esistenza di un interesse giuridicamente apprezzabile. Nella seconda, viene invece inteso come criterio volto a delimitare l'esercizio concreto di una facoltà processuale astrattamente riconosciuta. Si tratta di un'impostazione non del tutto condivisa da G. Spangher, *Impugnazione del pubblico ministero*, cit., 845, per il quale «l'interesse ad impugnare non è un elemento del diritto d'impugnazione, ma una condizione, un presupposto processuale per il suo acquisto».

⁵³ In questo senso, G. Spangher, *Impugnazione del pubblico ministero*, cit., 847.

⁵⁴ L'unica differenza riscontrabile tra le due formule è la non menzione, nell'art. 568 co. 4 Cpp, della necessità di controllare «in ogni caso» la sussistenza dell'interesse ai fini dell'esercizio del potere di gravame. E' evidente, tuttavia, che tale omissione non incide sui doveri del giudice *ad quem* che è sempre tenuto al controllo della persistenza dell'interesse al gravame. In questi termini, *Parere sul progetto preliminare del codice di procedura penale*, Roma 1979, 407.

interesse⁵⁵. Il che vuol dire che la titolarità del potere di impugnazione non rappresenta più un criterio sufficiente a giustificare la relativa istanza, dovendo il giudice verificare, in un momento logicamente successivo, che il gravame risponda a un'effettiva esigenza di tutela: «[S]i richiede, in tale occasione, uno sforzo interpretativo indubbiamente superiore a quello occorrente per vagliare la sussistenza dell'impugnabilità oggettiva e della astratta potestà di critica, o per accertare il rispetto dei limiti cronologici e l'osservanza delle forme fissati dalla legge per la presentazione del gravame»⁵⁶.

Una volta affrancato dalla legittimazione e configurato quale autonomo requisito di ammissibilità del gravame, diviene necessario interrogarsi sulla funzione che l'interesse è chiamato ad assolvere nel sistema delle impugnazioni⁵⁷.

Si dice⁵⁸ che in questa rinnovata veste la *voluntas impugnandi* svolge una duplice finalità. Da una parte, opera come criterio di selezione delle iniziative impugnatorie, impedendo l'attivazione del giudizio di gravame in presenza di doglianze prive di concreta rilevanza o comunque estranee alle esigenze di tutela riconosciute dall'ordinamento⁵⁹. Dall'altra, il requisito assolve una funzione di garanzia per i soggetti legittimati all'impugnazione, riservando il controllo del giudice superiore ai soli casi in cui la decisione sia suscettibile di arrecare un pregiudizio giuridicamente apprezzabile ovvero di procurare, attraverso la sua riforma, un risultato più favorevole all'istante⁶⁰.

Ne deriva una concezione dell'interesse strettamente ancorata al binomio pregiudizio-utilità⁶¹, nel quale il gravame trova giustificazione nell'eliminazione del

⁵⁵ Sul punto, P. Spagnolo, *L'impugnabilità soggettiva*, cit., 30.

⁵⁶ Testualmente, S. Carnevale, *L'interesse ad impugnare*, cit., 52.

⁵⁷ Più in generale, sulle plurime funzioni dell'interesse, per tutti, S. Carnevale, *L'interesse ad impugnare*, cit., 38.

⁵⁸ Cfr., A. Marandola, *Le disposizioni generali*, cit., 28. Dello stesso avviso, C. Valentini, *I profili generali della facoltà di impugnare*, cit., 224.

⁵⁹ Si tratta della funzione selettiva da sempre accordata all'interesse. Sul punto, già prima del Codice del 1988, C.U. Del Pozzo, *Le impugnazioni penali*, cit., 419; G. Leone, *Sistema delle impugnazioni penali*, cit., 287; E. Massari, *L'interesse ad agire nel procedimento d'accusa*, cit., 212. Come precisa G. Tranchina, *Considerazioni in tema di interesse all'impugnazione*, cit., 259, «l'interesse [individualistico] dell'impugnazione potrebbe tradire la sua funzione di freno ad attività processuali superflue e trasformarsi, così, da principio di economia processuale in regola di "dispendio" processuale, tutte le volte in cui tale interesse si trasformi in un *quid pluris* rispetto a ciò che una decisione giusta può dare». In questa prospettiva, più di recente, M. Ceresa Gastaldo, *Appello*, in *ED*, III, Milano 2010, 11.

⁶⁰ Invero, già prima della Codificazione del 1988, alcuni studiosi hanno ravvisato nel fine dell'azione l'essenza stessa dell'interesse. Cfr. A. Cristiani, *Contributo alla teoria dell'interesse ad impugnare*, cit., 299; C.U. Del Pozzo, *Le impugnazioni penali*, cit., 171; E. Grasso, *L'interesse ad impugnare*, cit., 30; G. Spangher, *L'appello istruttorio nel processo penale*, Milano 1982.

⁶¹ Ci si riferisce alla c.d. funzione eziologica dell'interesse all'impugnazione, inteso quale causa dell'agire delle parti nel processo. Sul punto, F. Carnelutti, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, cit., 326; G. Chiovenda, *Principii*, cit., 63; F. Invea, *Interesse ed azione*, cit., 334.

primo attraverso il conseguimento della seconda⁶².

3. La progressiva emersione dell'interesse a impugnare quale condizione autonoma di ammissibilità del gravame non dipana le incertezze che continuano ad accompagnarne l'essenza; al contrario, proprio la scelta di tipizzare una categoria "astratta" accentua le difficoltà connesse alla perimetrazione dei suoi confini, demandando agli interpreti l'individuazione dei criteri attraverso i quali apprezzarne la consistenza.

Come si è avuto modo di anticipare⁶³, la nozione di soccombenza rappresenta il principale parametro attraverso cui viene ricostruito l'interesse a impugnare sulla scorta del rilievo centrale che questo profilo assume sul versante del processo civile⁶⁴.

In questo ambito, pur nella diversità delle elaborazioni proposte⁶⁵, il requisito viene generalmente identificato nel «pregiudizio derivante dalla decisione impugnata»⁶⁶, assumendo rilievo non già il mero scarto tra quanto richiesto e quanto ottenuto, bensì

⁶² In questa prospettiva, durante la vigenza del Codice del 1930, G. Spangher, *Impugnazione del pubblico ministero*, cit., 846, secondo il quale «la finalità dell'impugnazione appare legata alla soddisfazione dell'interesse proprio ed esclusivo della parte che impugna, il quale consiste nella utilità che la parte si aspetta di ottenere dall'esercizio del diritto di impugnazione e non soltanto nell'instaurazione del procedimento di impugnazione». Per un'analisi delle impostazioni giurisprudenziali relative alle caratteristiche dell'interesse, cfr. § 3.

⁶³ Cfr. § 2.

⁶⁴ Non sorprende che l'elaborazione dottrinale sul concetto di soccombenza abbia preso avvio proprio nel terreno delle impugnazioni civili, ove il problema dell'interesse si è storicamente intrecciato con quello dell'individuazione della parte legittimata a dolersi della decisione. Come rileva T. Delogu, *Contributo alla teoria della inammissibilità nel diritto processuale penale*, Milano 1938, 84, «[N]el giudizio di secondo grado l'interesse ad agire è dato dall'interesse che la parte ha ad eliminare attraverso il giudizio di impugnazione la soccombenza». Sul concetto di soccombenza utilizzata dalla tradizione processualcivile, ex multis, F. Carnelutti, *Teoria generale del diritto*, Roma 1946, 174; G. Chiovenda, *La condanna alle spese giudiziali*, Napoli 1901, 242; R. Provinciali, *Delle impugnazioni in generale*, Napoli 1692, 146; L. Salvaneschi, *L'interesse ad impugnare*, cit., 25; T. Siciliani, *Spese giudiziali civili*, in *NDI*, XII, Torino 1940, 728.

⁶⁵ Secondo una nozione di carattere "formale", la soccombenza viene identificata nella disparità tra il contenuto della domanda presentata e quello della decisione pronunciata dal giudice. In questa prospettiva, F. Cordero, *Procedura penale*, IX ed., Milano 2012, 1102. Come anche rileva E.T. Liebman, *Manuale di diritto processuale civile*, cit., 265, «[E'] soccombente la parte le cui richieste non sono state accolte». Una simile impostazione, tuttavia, non tarda a mostrare i propri limiti. L'accoglimento delle richieste formulate dalla parte non implica necessariamente il pieno soddisfacimento della posizione giuridica fatta valere in giudizio; né la coincidenza tra domanda e decisione consente sempre di escludere l'esistenza di un pregiudizio giuridicamente apprezzabile. Si pensi al caso dell'imputato che ha puntato con successo al minimo edittale della pena, al quale, comunque, non è preclusa l'impugnazione per ottenere il proscioglimento. Come anche rileva S. Carnevale, *L'interesse ad impugnare*, cit., 96, «[...] ne è [...] chiaro sintomo l'obbligatorio operare dell'art. 129, anche in un campo, come quello delle impugnazioni, ove l'iniziativa di parte sortisce l'effetto di delimitare il potere cognitivo del giudice: la possibilità di pervenire ad una pronuncia liberatoria, a prescindere dal tenore delle richieste e dei temi espressamente devoluti, dimostra come la tutela del diritto di libertà debba ritenersi svincolata da qualunque obbligo di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato». Di qui, il progressivo superamento della concezione meramente formale della soccombenza e lo spostamento dell'attenzione dagli elementi strutturali della pronuncia agli effetti che essa produce nella sfera giuridica dell'impugnante. In questa prospettiva, C.U. Del Pozzo, *Misura dell'interesse ad impugnare*, in *Giust. pen.*, 1954, III, 171; G. Leone, *Sistema delle impugnazioni penali*, cit., 316. Il duplice significato che può applicarsi al concetto di soccombenza è posto in evidenza da A. Cristiani, *Contributo alla teoria dell'interesse ad impugnare nel processo penale*, cit., 296. Per una ricostruzione delle differenti posizioni dottrinali, S. Carnevale, *L'interesse ad impugnare*, cit., 90.

⁶⁶ Così, L. Salvaneschi, *L'interesse ad impugnare*, cit., 334.

l'incidenza sfavorevole che il provvedimento produce sulla sfera giuridica dell'impugnante⁶⁷.

Certamente, una simile impostazione ben si attaglia alle logiche proprie del rito civile in cui l'impugnazione costituisce lo strumento attraverso il quale la parte reagisce per la soddisfazione di pretese di indole privatistica, denunciando il carattere pregiudizievole della sentenza e sollecitandone la modificazione⁶⁸.

Più problematica appare, invece, la tenuta della nozione di soccombenza quale criterio di identificazione dell'interesse nel processo penale⁶⁹.

A ben guardare, anche nella sua configurazione sostanziale⁷⁰, la nozione continua a evocare una logica tipicamente contenziosa⁷¹ che trova il proprio paradigma nella «lite»⁷² tra due o più antagonisti.

Si sa, però, che nel rito penale l'accertamento non si esaurisce nella mera composizione di interessi contrapposti⁷³, essendo orientato alla ricostruzione giudiziale del fatto e all'applicazione della legge penale secondo le regole del giusto

⁶⁷ In questa prospettiva, L. Salvaneschi, *L'interesse ad impugnare*, cit., 261. Secondo R. Provinciali, *Sistema delle impugnazioni civili*, cit., 150, è tautologico descrivere la soccombenza come «il pregiudizio inferito dal provvedimento all'interesse di parte».

⁶⁸ Cfr., per tutti, C. Mandrioli-A. Caratta, *Diritto processuale civile*, Torino 2025, 411.

⁶⁹ Per A. Marandola, *Le disposizioni generali*, cit., 30, «l'interesse ad impugnare deve essere sganciato dalla soccombenza di tipo civilistico che si adatta unicamente alle domande sugli interessi civili». Analogamente, S. Carnevale, *L'interesse ad impugnare*, cit., 104; F. Cordero, *Procedura penale*, IX ed., cit., 110; S. Ruggeri, *Inappellabilità dei proscioglimenti e tutela del contraddittorio nei giudizi a rischio di condanna (ripercorrendo Corte cost. sent. 6 febbraio 2007 n. 26)*, in *RIDPP* 2008, 794; L. Salvaneschi, *L'interesse ad impugnare*, cit., 335. Ma già G. Leone, *Sistema delle impugnazioni penali*, cit., 316; G. Spangher, *Impugnazione del pubblico ministero*, cit., 841; G. Tranchina, *Considerazioni in tema di interesse all'impugnazione*, cit., 259. Maggiormente possibilista circa la possibilità di accogliere una nozione sostanziale di soccombenza nel processo penale, A. Diddi, *L'impugnazione per gli interessi civili*, cit., 102.

⁷⁰ Su cui, cfr. nt. 65.

⁷¹ Cfr., per tutti, S. Satta, *Diritto processuale civile*, cit., 90.

⁷² Si tratta della nota ricostruzione carneltuttiana che individua nel concetto di «lite» l'elemento cardine della scienza processuale. Sul punto, F. Carnelutti, *Lite e funzione processuale (postilla)*, in *RDPrC.*, 1928, 23. Invero, se in origine tale concezione veniva estesa anche al processo criminale (Id., *Sulla reformatio in peius*, *ivi*, 1927, 183), successivamente lo studioso ritenne doveroso escludere tale concezione con riferimento a questa branca del diritto, considerato che nel rito penale «il conflitto è solo apparente». Così, Id., *Lezioni sul processo penale*, Roma 1946, 166; Id., *Principi del processo penale*, Napoli 1960, 279. In senso parzialmente difforme, G. Leone, *Sistema delle impugnazioni penali*, cit., 316, il quale fa proprio il concetto di «lite» quale elemento caratterizzante il processo penale. Sulla concezione del processo insensibile alle ragioni di verità e destinato esclusivamente a risolvere un conflitto tra le parti, M. Damaška, *I volti della giustizia e del potere*, Bologna 1991, 11.

⁷³ Come rileva G. Tranchina, *Considerazioni in tema di interesse all'impugnazione*, cit., 259, la soccombenza presuppone necessariamente un processo caratterizzato da una lite intesa come conflitto di interessi. Di qui, messa in crisi l'idea che il processo penale sia caratterizzato da una lite in tal senso intesa e prediligendo la configurazione di un processo teso alla realizzazione di un unico interesse alla conoscenza del vero e alla realizzazione della giustizia nel senso del diritto obiettivo, si è ritenuto che la nozione di soccombenza sia inidonea a descrivere in questo campo l'interesse a impugnare. Sul punto, anche G. Leone, *Sistema delle impugnazioni penali*, cit., 316, che, pur ammettendo l'esistenza nel processo di un interesse proprio del pubblico ministero alla punizione in antitesi con quello dell'imputato, escludeva la possibilità di configurare l'interesse in termini di soccombenza in quanto quest'ultima presuppone la piena operatività del principio dispositivo nel processo penale.

processo; finalità che non possono essere rimesse alla disponibilità delle parti⁷⁴. La sentenza, infatti, non si risolve nel mero recepimento delle richieste formulate nel giudizio, essendo il risultato di una valutazione che il giudice è chiamato a compiere in “autonomia” rispetto alle stesse⁷⁵.

Ne consegue che, nel processo penale, «non è del tutto agevole individuare, almeno di regola, a chi spetti la posizione di vittorioso e di perdente»⁷⁶.

Peraltro, anche a voler prescindere dalle questioni connesse all'individuazione della parte “incisa” dalla decisione svantaggiosa, si ritiene che l'esistenza di una situazione pregiudizievole non sia, di per sé, condizione necessaria e sufficiente a fondare l'interesse all'impugnazione.

La nozione di soccombenza consente di individuare la ragione del dissenso rispetto alla decisione ma non offre criteri idonei a stabilire quando tale dissenso assuma rilevanza ai fini dell'accesso al giudizio di gravame; pertanto, se l'interesse venisse parametrato esclusivamente sulla base del pregiudizio sofferto dal richiedente, il requisito di cui al comma 4 dell'art. 568 Cpp finirebbe per ridursi a una categoria meramente descrittiva della posizione dell'impugnante anziché assolvere alla funzione selettiva che l'ordinamento gli attribuisce.

Le difficoltà oggettive connesse alla possibilità di ricorrere alla nozione di soccombenza quale criterio identificativo esclusivo dell'interesse a impugnare nel processo penale favoriscono il progressivo affermarsi di una diversa prospettiva ricostruttiva, destinata a spostare l'attenzione dall'esistenza di una situazione di svantaggio alla concreta possibilità di conseguire, mediante il gravame, un esito più favorevole.

⁷⁴ A ben guardare, una simile impostazione finisce per proiettare sull'interesse a impugnare una logica strettamente individuale che non sempre si concilia con le peculiarità del processo penale. Il requisito viene infatti ricostruito a partire dalla posizione del singolo soggetto rispetto alla decisione, mentre l'accertamento penale è orientato al perseguimento di finalità che trascendono la mera tutela di interessi individuali. Secondo F. Carnelutti, *Principi del processo penale*, cit., 279, «[I]n un processo tradizionalmente non contenzioso come quello penale, [l'interesse] non potrebbe mai misurarsi con la pura e semplice soccombenza, dovendo piuttosto essere ancorato alla funzione di ciascuna parte nel processo». In senso conforme, F. Della Marra, *Controlli sulla ritualità dell'applicazione della pena negoziata*, in *GI* 1991, 351.

⁷⁵ Come precisa S. Carnevale, *L'interesse ad impugnare*, cit., 92, «[L']accoglimento delle richieste formulate in sede di conclusioni non implica [...] necessariamente il soddisfacimento totale della parte “vittoriosa”. Entrano in gioco quei valori indisponibili [...] che mal si attagliano ad essere rimessi totalmente alle strategie prescelte dalla difesa o dal rappresentante dell'accusa». In senso conforme, A. Diddi, *L'impugnazione per gli interessi civili*, cit., 101, per il quale «non è possibile ignorare la presenza di poteri officiosi del giudice soprattutto nel momento della decisione che mal si prestano a recepire un criterio basato, invece, sul confronto di dati squisitamente formali». Sul punto, già G. Foschini, *Impugnazioni del p.m. a favore dell'imputato*, cit., 252.

⁷⁶ Così, F. Carnelutti, *Lezioni sul processo penale*, Roma 1947, 166.

Di qui, l'affermarsi in dottrina⁷⁷ e nella giurisprudenza prevalente⁷⁸ di una concezione prettamente utilitaristica dell'interesse a impugnare, intesa quale «vantaggio che la parte si aspetta di ottenere dall'esercizio del diritto di impugnazione»⁷⁹.

In questa prospettiva, ciò che assume rilievo ai fini dell'ammissibilità del gravame non è più soltanto la verifica del pregiudizio arrecato all'istante dalla decisione «viziata» ma la concreta idoneità del ricorso a conseguire una riforma della sentenza, suscettibile di incidere favorevolmente sulla posizione giuridica dell'impugnante⁸⁰.

Ne consegue che il vaglio sull'ammissibilità dell'interesse si concretizza nella «comparazione tra il tenore del provvedimento impugnato e quello della decisione che verrebbe emessa se i motivi di impugnazione trovassero accoglimento»⁸¹ e, dunque, nella verifica legata al «se la parte possa astrattamente ottenere un miglioramento della propria posizione di partenza»⁸².

4. L'accoglimento della prospettiva utilitaristica appare tendenzialmente coerente con la posizione che le parti private ricoprono nel processo penale: che si tratti dell'imputato o della parte civile, l'interesse al gravame si giustifica in quanto idoneo a procurare un beneficio direttamente riferibile alla sfera giuridica del proponente e

⁷⁷ L. Salvaneschi, *L'interesse ad impugnare*, cit., 335; G. Spangher, *Impugnazione del pubblico ministero*, cit., 846; Id., *L'appello istruttorio*, cit., 343. Secondo, S. Carnevale, *L'interesse ad impugnare*, cit., 150, «l'interesse può essere descritto come la verifica sulla tensione da un pregiudizio verso un utile». Per A. Diddi, *L'impugnazione per gli interessi civili*, cit., 102, «il concetto "poliedrico" di soccombenza applicabile al processo penale, è materiale, ossia rispondente al criterio della maggiore utilità conseguibile attraverso la sentenza di gravame».

⁷⁸ Cfr. Cass. SU 27.09.1995 n. 10372, in *RP* 1995, 1324; Cass. SU 13.12.1994 n. 42, in *CP* 1995, 788. Dopo le pronunce delle Sezioni Unite, la giurisprudenza continua a propendere per un criterio di natura utilitaristica. Cfr., *ex multis*, Cass. 12.12.2023 n. 37876, in *CEDCass*, n. 285026; Cass. 6.03.2019 n. 30547, *ivi*, n. 276274; Cass. 23.09.2014 n. 3083, *ivi*, n. 262181; Cass. 24.03.2010 n. 24272, *ivi*, n. 247685; Cass. 28.05.2004 n. 25715, *ivi*, n. 229724; Cass. 17.10.2003 n. 47496, *ivi*, n. 226466; Cass. 18.06.1999 n. 9135, in *GP* 2000, 6, 326.

⁷⁹ Testualmente, G. Spangher, *Impugnazione del pubblico ministero*, cit., 846.

⁸⁰ Si tratta della c.d. nozione sostanziale di utilità, per cui la critica del provvedimento ha lo scopo di migliorare la posizione di chi impugna. In tal senso, G. Leone, *Sistema delle impugnazioni penali*, cit., 301; G. Spangher, *Impugnazione del pubblico ministero*, cit., 846. Per dovere di completezza, va precisato che anche con riferimento all'utilità si alternano concezioni differenti. Assegnando all'utilità un carattere formale, lo scopo a cui il gravame dovrebbe tendere è il semplice controllo giurisdizionale, indipendentemente dal risultato atteso. In questa prospettiva, G. Sabatini, *Sul concetto di interesse personale*, in *RDP* 1946, II, 170. Per una ricostruzione delle posizioni dottrinali, per tutti, S. Carnevale, *L'interesse ad impugnare*, cit., 106. Invero, la giurisprudenza di legittimità adotta una nozione sostanziale dell'utilità, per cui l'interesse «deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente». Così, Cass. SU 13.12.1994 n. 42, cit. Più di recente, Cass. 20.03.2024 n. 16377, non massimata.

⁸¹ Così, G. Spangher, *Impugnazione del pubblico ministero*, cit., 846. In senso conforme, C. Valentini, *I profili generali della facoltà di impugnare*, cit., 227.

⁸² Testualmente, A. Diddi, *L'impugnazione per gli interessi civili*, cit., 107.

concretamente conseguibile attraverso la riforma della decisione pregiudizievole⁸³.

Più complessa, come anticipato in apertura, è la verifica della compatibilità del criterio utilitaristico con l'interesse a impugnare del pubblico ministero che, come noto, si presenta nell'ordinamento - al contempo - come parte processuale⁸⁴ e come organo statuale che agisce «*au nom de la loi*»⁸⁵.

Proprio la natura “anfibia” dell'ufficio requirente⁸⁶ rende alquanto dubbia la possibilità di trasporre senza adattamenti il paradigma utilitaristico elaborato con riferimento alle parti private⁸⁷, imponendo di ricostruire il requisito secondo coordinate differenti⁸⁸.

Si sa che il sistema accusatorio, colto nella sua essenza, appare come una «contesa tra due parti nettamente contrapposte - l'accusatore e l'accusato - risolta da un organo al di sopra di entrambe»⁸⁹. Ne deriva una struttura triadica, nella quale al fisiologico

⁸³ Per l'imputato, il vantaggio perseguito attraverso il gravame si traduce nella possibilità di evitare una condanna, conseguire una riduzione della pena ovvero ottenere una formula assolutoria più favorevole; analogamente, la parte civile impugna nella prospettiva di conseguire una più ampia tutela delle proprie pretese risarcitorie. In entrambi i casi, l'interesse all'impugnazione si misura attraverso l'idoneità del gravame a determinare un miglioramento della posizione individuale del soggetto che lo propone. Come rileva G. Tranchina, *Impugnazione*, cit., 715, «l'imputato ha un interesse egoistico, primo fra tutti quello di evitare la pena». Sull'interesse della parte civile, per tutti, A. Diddi, *L'impugnazione per gli interessi civili*, cit., *passim*.

⁸⁴ Sulla nozione di “parte”, *ex multis*, O. Dominioni, *Le parti nel processo penale*, cit., 15; G. Leone, *Trattato di Diritto processuale penale*, cit., 251; S. Satta, *Il concetto di parte*, in *RDC.*, 1957, 69.

⁸⁵ Così, F. Cordero, *Procedura penale*, IX ed., cit., 1101.

⁸⁶ Come rileva M. Pisani, *Il pubblico ministero nel nuovo processo penale: profili deontologici*, in *RDPr.*, 1989, 184, il «pubblico ministero è parte *sui generis*». Nello stesso senso, A. Marandola, *Le disposizioni generali*, cit., 38. Sull'ambivalenza della figura del pubblico ministero, *ex plurimis*, G. Monaco, *P.M. e obbligatorietà dell'azione penale*, Milano 2003, 166; C. Morselli, *Pubblico ministero*, in *DigDPen*, X, Torino 1995, 479; M. Nobili, *Il pubblico ministero: vecchie e recenti tendenze*, in *Scenari e trasformazioni del processo penale*, Bologna 1998, 161; F. Ruggieri, *Pubblico ministero*, cit., 998; M. Scaparone, *Pubblico ministero*, in *ED*, XXXVII, Milano 1988, 1100. Per un'analisi, rispetto al Codice di rito previgente, G. Conso, *Ambiguità e anomalie dell'istruzione formale*, in *RIDPP* 1960, 361; G. Leone, *Trattato di Diritto processuale penale*, cit., 253.

⁸⁷ In questa prospettiva, A. Diddi, *L'impugnazione per gli interessi civili*, cit., 102; A. Marandola, *Le disposizioni generali*, 38; E. Marzaduri, *Sistema da riscrivere*, in *Guida dir.*, 2007, 84; Id., *La parità della armi nel processo penale*, in *Quad. cost.*, 2007, 378; S. Ruggeri, *Inappellabilità dei proscioglimenti*, cit., 794. Sul punto, già M. Massa, *Contributo allo studio dell'appello*, cit., 80; G. Spangher, *Impugnazione del pubblico ministero*, cit., 841; G. Tranchina, *Considerazioni in tema di interesse all'impugnazione*, cit., 259. Per una comparazione col rito civile, E.T. Liebman, *Manuale di diritto processuale civile*, cit., 121 ss.

⁸⁸ Di contrario avviso S. Carnevale, *L'interesse ad impugnare*, cit., 324, per la quale «non sarebbe corretto riferirsi all'interesse del pubblico ministero come a una sorta di comparto isolato, avente le caratteristiche del tutto avulse da quelle delle parti private».

⁸⁹ Testualmente, G. Conso, *Accusa e sistema accusatorio*, in *ED*, I, Milano 1958, 336, secondo cui «[D]alla varietà di significati, che caratterizza l'uso del termine “accusa” nel linguaggio giuridico, una sola nota emerge pacifica e sicura: la contrapposizione all'idea di difesa». In questo senso, anche F. Carnelutti, *Lezioni sul processo penale*, cit., 180; G. Foschini, *Sistema del diritto processuale penale*, I, Milano 1956, 209; G. Matteotti, *Il pubblico ministero è parte*, in *RP* 1919, 346; P. Nuvolone, *Contributo alla teoria della sentenza istruttoria penale*, Milano 1943, 8. Più di recente, con riferimento al più attuale dibattito sul referendum relativo alla “separazione delle carriere”, si è detto che «in uno Stato liberal-democratico fedele al modello accusatorio [...] non potrebbe trovare spazio un pubblico ministero «impegnato, per vocazione istituzionale, ad affermare una verità processuale per conto dello Stato (il PM del rito inquisitorio di ascendenza autoritaria)», ma solo un pubblico ministero «chiamato a sostenere una ipotesi accusatoria, la cui verifica deve essere rinviata al giusto processo e, dunque, al contraddittorio paritario in dibattimento (il PM del rito accusatorio di impronta liberale)». Così Consiglio

antagonismo tra gli attori fa da contrappeso la posizione di terzietà del giudice, cui è affidata la somma verifica dell'ipotesi accusatoria⁹⁰.

La separazione di funzioni tra chi esercita l'azione, chi la subisce e chi decide costituisce, in altre parole, uno dei tratti qualificanti del modello di tipo *adversary*⁹¹.

Sarebbe, tuttavia, fuorviante ritenere che la tensione che naturalmente caratterizza le posizioni di accusa e difesa possa essere immediatamente trasposta sul piano degli interessi sostanziali perseguiti dai due soggetti, quasi a postulare che l'azione del pubblico ministero sia sempre diretta alla condanna e quella dell'imputato all'assoluzione⁹².

In un modello processuale fondato sul contraddittorio nella formazione della prova⁹³, le parti sono configurate in chiave antagonista «affinché si crei una dialettica processuale quale strumento più proficuo per la disamina dell'accusa»⁹⁴; dunque, un antagonismo che non esprime un conflitto di interessi ma un conflitto sulla ricostruzione del fatto.

Più precisamente, la contrapposizione tra pubblico ministero e imputato trova la propria giustificazione nell'esigenza di assicurare che l'ipotesi accusatoria sia sottoposta a un controllo critico quanto più penetrante possibile, nella convinzione che proprio dal confronto tra prospettazioni divergenti possano emergere le condizioni più favorevoli per l'accertamento dei fatti e la corretta applicazione della

Superiore della Magistratura, *Proposta di parere favorevole al Disegno di legge costituzionale n. 1917 recante "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"*, relatore Cons. Felice Giuffrè, in www.sistemapenale.it, 24.01.2025, 90. Anche nel pensiero di E. Amodio, *Lezioni (dimenticate) sul processo penale*, *L'Altravoce*, 31 dicembre 2025, il ripudio della concezione del pubblico ministero come "parte imparziale" («immagine ingiallita dal tempo», «del tutto stonata in un regime accusatorio che non tollera una falsa icona paternalistica») si affianca all'idea che il giudice «siede in udienza [solo] per pronunciarsi su una controversia tra lo Stato e un cittadino». In chiave critica, F. Caprioli, *Pubblico ministero e giusto processo penale. Considerazioni a margine della riforma costituzionale sulla magistratura*, in *CP* 2026, 977.

⁹⁰ Sul tema, *ex plurimis*, S. Buzzelli, *Giusto processo*, in *DigDPen*, I, Torino 2002, 346; M. Chiavario, *Giusto processo*, in *EG*, XV, Roma 2001, 9; G. Conso, *Accusa e sistema accusatorio*, cit., 336; C. Conti, *Giusto processo*, in *ED*, V, Milano 2001, 627; O. Dominioni, *Le parti nel processo penale*, cit., 14; P. Ferrua, *Il giusto processo*, Bologna 2012, 100; G. Giostra, *Contraddittorio*, in *EG*, VIII, Roma 2001, 1; S. Lorusso, *L'attuazione del contraddittorio nel processo penale: gli equilibri incerti*, in *Costituzione e ordinamento giuridico*, Milano 2009, 219; O. Mazza, *Contraddittorio*, in *ED*, VII, Milano 2014, 247; G. Spangher, *Il «giusto processo» penale*, in *Studium iuris*, 2000, 256; G. Ubertis, *Giusto processo (dir. proc. pen.)*, in *ED*, II, Milano 2008, 420.

⁹¹ Sul modello di processo «a parte unica», G. Vassalli, *La potestà punitiva*, Torino 1942, 191. Sul punto, anche A. De Marsico, *Diritto processuale penale*, IV ed., Napoli 1966, 34.

⁹² In dottrina, sul permanere della funzione di giustizia del pubblico ministero anche nel modello accusatorio e sull'impossibilità di ricondurne l'attività a una mera logica di parte, v. L. Lorusso, *Provvedimenti "allo stato degli atti" e processo penale di parti*, Milano 1996, 24.

⁹³ In questo senso, O. Mazza, *Contraddittorio*, cit., 247. Analogamente, C. Conti, *Contraddittorio*, in *DigDPen*, VII, Torino 2013, 103. Più in generale, sul principio del contraddittorio, V. Cavallari, *Contraddittorio (dir. pen. proc.)*, in *ED*, IX, Milano 1961, 728; G. Colangeli, *Principio del contraddittorio*, in *DigDPen*, X, Torino 1995, 29; G. Giostra, *Contraddittorio*, cit., 1.

⁹⁴ Così, O. Dominioni, *Le parti nel processo penale*, cit., 14.

legge⁹⁵.

Da questo punto di vista, la tradizionale concezione del magistrato requirente quale parte processuale non sembra confliggere con l'architettura accusatoria del processo penale, il cui tratto distintivo «è nei poteri attribuiti alle parti anziché nella proiezione finalistica del loro agire»⁹⁶: l'antagonismo tra accusa e difesa assume, infatti, una funzione - non già assiologica ma - epistemica e processuale, attenendo alle modalità di formazione della decisione e alla verifica della fondatezza dell'accusa più che agli interessi perseguiti dai soggetti che partecipano al giudizio.

Dunque, la fisiologica tensione tra le parti non vale a privare il pubblico ministero della sua natura di «organo di giustizia»⁹⁷, al quale deve essere «indifferente l'esito del procedimento»⁹⁸.

Invero, l'idea di un accusatore che, al contempo, indossa i panni di un «promotore della legalità»⁹⁹, trova puntuale riscontro nella sistematica codicistica, oltre che nella disciplina positiva, da cui emergono molteplici indici della peculiare funzione istituzionale affidata all'ufficio del pubblico ministero.

Un primo elemento si rinviene nell'art. 73 Og, che annovera tra i compiti della parte pubblica quello di vigilare sulla esatta osservanza della legge¹⁰⁰.

Tale disposizione, più che introdurre uno specifico dovere funzionale, assume un

⁹⁵ In questa prospettiva, G. Giostra, *Contraddittorio*, cit., 6; S. Lorusso, *Di tale avviso, Direzione delle indagini e ruolo del pubblico ministero nell'attuale assetto ordinamentale e processuale*, in *La Corte d'assise*, 2013, 23.

⁹⁶ Testualmente, F. Caprioli, *Pubblico ministero e giusto processo penale*, cit., 980.

⁹⁷ M. Chiavario, *Il pubblico ministero come organo di giustizia?*, cit., 735. In questo stesso senso, G. Conso, *Accusa e sistema accusatorio*, cit., 337; P. Ferrua, *Difesa*, in *DigDPen*, III, Torino 1989, 473; E. Fortuna, *Pubblico ministero*, cit., 8; B. Petrocelli, *Il Pubblico Ministero come organo di giustizia*, in *AP* 1966, I, 253; M. Pisani, *Le impugnazioni*, cit., 552; G. Silvestri, *Il P.M. quale era, qual è, quale dovrebbe essere*, in *GCost* 1197, 959; M. Scaparone, *Pubblico ministero*, cit., 1101; G. Tranchina, *Considerazioni in tema di interesse all'impugnazione*, cit., 264; G. Spangher, *Impugnazione del pubblico ministero*, cit., 848.

⁹⁸ Così, C. cost., 16.06.1994 n. 241, in *GCost* 1994, 1982. Cfr., pure, C. cost., 26.03.1993 n. 111, in *QuestG* 1993, 12: «la stessa caratterizzazione del processo penale italiano come "processo di parti", nella misura in cui evoca lo schema di una contesa tra parti contrapposte operanti sul medesimo piano, non può non considerare che il pubblico ministero è un magistrato indipendente appartenente all'ordine giudiziario che non fa valere interessi particolari ma agisce esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge». Ma già, C. cost., 9.03.1976 n. 52, in *GCost* 1976, 569. In termini di tutela degli «interessi collettivi», C. cost., 6.02.2007 n. 26, in *CP* 2007, 1883, con note di M. Ceresa Gastaldo, *Non è costituzionalmente tollerabile la menomazione del potere di appello del pubblico ministero* e di V. Grevi, *Appello del pubblico ministero e obbligatorietà dell'azione penale*, 1414. Più di recente, C. cost., 26.02.2020 n. 34, in *www.sistemapenale.it*, 27.05.2020, con nota di G. Santalucia, *Il futuro dell'appello nelle ragioni di compatibilità costituzionale della riforma Orlando*, che ribadisce che le differenze di disciplina tra accusa e difesa trovano giustificazione «nel ruolo istituzionale del pubblico ministero» e «in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia».

⁹⁹ O. Dominioni, *Le parti nel processo penale*, cit., 81, estremizzando, ha detto che il p.m. è un «organo di difesa pubblica, promotore di giustizia in ogni campo delle attività sociali».

¹⁰⁰ Vedasi, sul punto, E. Fortuna, *Pubblico ministero*, cit., 89; G.C. Salvi, sub art. 358, in *Commentario al nuovo c.p.p.*, IV, coordinato da M. Chiavario, Torino 1990, 172; M. Scaparone, *L'ordinamento giudiziario*, Torino 2012, 49. Invero, secondo M. Vellani, *Il pubblico ministero nel processo*, Bologna 1965, 76, l'art. 73 Og, è «un residuo storico che può essere abbandonato senza che con ciò mutino la posizione e i poteri del pubblico ministero». In senso adesivo, P. Grasso, *Pubblico ministero*, in *EG*, XXV, Roma 1991, 2.

«valore simbolico senza precedenti»¹⁰¹, restituendo l'immagine di un organo le cui mansioni trascendono la mera prospettiva dell'accusa *stricto sensu* intesa e «lascian[o] intuire come il pubblico ministero sia stato concepito quale figura nodale dell'organizzazione dello Stato e dell'ordinamento giudiziario»¹⁰².

In questa prospettiva, la previsione in parola rappresenta il «parametro al quale il pubblico ministero deve ispirare la sua azione»¹⁰³.

In termini ancor più significativi si colloca l'art. 358 Cpp che, come noto, rappresenta il baluardo del principio di completezza investigativa posto a carico dell'organo pubblico¹⁰⁴: l'obbligo di svolgere indagini anche a favore della persona sottoposta alle indagini risponde, infatti, all'esigenza di ribadire la «neutralità metodologica»¹⁰⁵ che deve caratterizzare l'operato del pubblico ministero.

Sebbene la disposizione sia ontologicamente riferita alla fase delle indagini preliminari¹⁰⁶, il principio che la sottende non sembra esaurire la propria portata in tale segmento procedimentale¹⁰⁷, riflettendo piuttosto un criterio destinato ad accompagnare l'intero esercizio della funzione requirente.

¹⁰¹ Così, M. Vellani, *Il pubblico ministero nel processo*, cit., 70.

¹⁰² Testualmente, N. Zanon, *Pubblico ministero e costituzione*, Padova 1996, 88. Come rileva M. Daniele, *La riforma costituzionale della magistratura e il monito di Jurassic Park*, in www.sistemapenale.it, 22.12.2025, «il p.m. cui allude l'art. 73 ord. pen. è un magistrato rispettoso della legalità, dei diritti, del principio di proporzionalità».

¹⁰³ In questi termini, A. Diddi, *L'impugnazione per gli interessi civili*, cit., 97. Ma già G. Tranchina, *Considerazioni in tema di interesse all'impugnazione*, cit., 265.

¹⁰⁴ Su cui, per tutti, F. Siracusano, *La completezza delle indagini nel processo penale*, Torino 2005, 22.

¹⁰⁵ Così, E.M. Catalano, *L'abuso del processo*, Milano 2004, 173. Sul pubblico ministero che «lavora pro reo», ex multis, M. Chiavario, *Il pubblico ministero come organo di giustizia?*, cit., 717; M. Pisani, *Il pubblico ministero nel nuovo processo penale*, cit., 187.

¹⁰⁶ Secondo G. Lozzi, *Il pubblico ministero nel nuovo processo penale*, in *Profili del nuovo processo penale*, a cura di M. Caravoglia, Padova 1988, 38, la previsione dell'art. 358 Cpp non può determinare «equivoci interpretativi», poiché essa non comporta una diversa «collocazione istituzionale» del pubblico ministero. In particolare, la matrice di quel potere-dovere determinato dall'art. 358 Cpp, è data dal corretto esercizio dell'azione penale, la quale sarebbe vana se proprio l'emersione degli elementi «a discarico» rendessero il materiale probatorio acquisito alle indagini come non idoneo «a sostenere l'accusa in giudizio». Quindi, prima di determinarsi in ordine all'esercizio dell'azione penale, il pubblico ministero deve acquisire gli elementi favorevoli alla persona sottoposta alle indagini, verso la quale assume il ruolo di garante in relazione al fatto che egli durante le indagini è *dominus*, unico titolare delle stesse. Come rileva C. Morselli, *Pubblico ministero*, cit., 498, «[I]n ragione di tale ruolo non poteva non affidarsi al P.M. il compito fissato nell'art. 358, e non in quanto organo di giustizia». Nella stessa prospettiva, F. Cordero, *Procedura penale*, IX ed., cit., 894, per il quale è «altrettanto ovvio che [il pubblico ministero] consideri anche "fatti e circostanze favorevoli" al possibile imputato e non perché sia "organo di giustizia" [...]: quale attore, risponde della domanda incauta; strategie artistiche, sviluppate in ricerche faziose, gli costano care poi, quando i teoremi saltano, confutati al dibattimento». In senso adesivo, G. Monaco, *P.M. e obbligatorietà dell'azione penale*, cit., 181. Sul punto, anche E. De Lalla, *Idee per un «completamento istruttorio» del giudice nelle indagini preliminari*, in *RIDPP*, 1994, 72, che bolla la norma di cui all'art. 358 Cpp come «altamente sintomatica di "falsa coscienza" di questo Legislatore, che a un certo punto si rende conto di aver consegnato l'intera fase iniziale del processo nelle mani dell'accusa» e, in tale contesto, «il p.m. a tutti gli effetti subentra nelle funzioni del vecchio giudice istruttore». Critico pure G.P. Voena, *Attività investigativa ed indagini preliminari*, in *Le nuove disposizioni sul processo penale*, Padova 1989, 35, che considera la norma espressione di una concezione «paternalistica» del pubblico ministero. Per una ricostruzione dettagliata delle posizioni dottrinali richiamate, F. Siracusano, *La completezza delle indagini*, cit., 29.

¹⁰⁷ In questa prospettiva, F. Caprioli, *Pubblico ministero e giusto processo penale*, cit., 979.

Ne costituisce espressione il fatto che, anche dopo l'esercizio dell'azione penale, il pubblico ministero è chiamato a confrontare costantemente l'originaria ipotesi accusatoria con il materiale probatorio via via formatosi nel processo, verificandone la persistente fondatezza¹⁰⁸.

Si pensi alla possibilità concessa alla parte pubblica di modificare l'imputazione nel corso dell'udienza preliminare o del dibattimento¹⁰⁹, adeguandola alle risultanze emerse nel processo anche quando queste impongano una ricostruzione del fatto più favorevole all'imputato; una previsione che conferma la posizione di neutralità metodologica propria del pubblico ministero, non certo chiamato a sostenere a ogni costo l'originaria prospettazione accusatoria, dovendo conformare il proprio agire a canoni di lealtà e correttezza procedurale, secondo quel dovere di *fair play* che ne orienta l'intervento nel processo¹¹⁰.

Si pensi, ancora, alla formulazione delle conclusioni all'esito del dibattimento¹¹¹: sebbene nel corso dell'istruttoria si accentui la fisiologica dimensione antagonistica della parte pubblica, la requisitoria finale restituisce l'immagine di un organo di giustizia chiamato a sottoporre a rinnovato vaglio critico il compendio probatorio acquisito, verificando se l'originaria ipotesi accusatoria conservi adeguato fondamento nelle prove formatesi nel contraddittorio e formulando, in caso contrario, richieste coerenti con l'esito dell'accertamento.

Ne deriva l'immagine di un organo che, pur operando nella veste di parte processuale, continua a essere istituzionalmente orientato alla corretta applicazione della legge anche quando ciò imponga di discostarsi dall'originaria prospettazione accusatoria.

¹⁰⁸ Secondo E. Bruti Liberati, *L'imparzialità del pubblico ministero*, in *Quest. giust.*, 2024, 1-2, 124, «"[P]asso dopo passo, un p.m. professionalmente attrezzato deve sottoporre ad analisi critica la propria ipotesi di accusa. [...]».

¹⁰⁹ Sul punto, *ex multis*, G.M. Anca, *Udienza preliminare*, in *DigDPen*, XV, Torino 1999, 55; F. Cassibba, *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*, Milano 2007; D. Grosso, *L'udienza preliminare*, Milano 1991; V. Maffeo, *L'udienza preliminare. Tra diritto giurisprudenziale e prospettive di riforma*, Padova 2008; S. Morisco, *Udienza preliminare*, in *DigDPen*, I, Torino 2011, 710; A. Nappi, *Udienza preliminare*, in *ED*, XLV, Milano 1992, 521; A. Scalfati, *L'udienza preliminare. Profili di una disciplina in trasformazione*, Padova 1999; G.P. Voena, *Udienza preliminare*, in *ED*, XLV, Milano 1992, 495; A. Ziroldi, *Udienza preliminare: preparazione e svolgimento*, in *Indagini preliminari e udienza preliminare*, a cura di G. Garuti, in *Trattato di procedura penale*, cit., 935.

¹¹⁰ Sul punto, volendo, W. Nocerino, *Le modifiche "fisiologiche" dell'imputazione e i rinnovati poteri di controllo del giudice dell'udienza preliminare*, in www.la-legislazione-penale.eu, 11 febbraio 2025.

¹¹¹ Depongono in tal senso gli artt. 523 e 530 Cpp. Il primo, nel prevedere che il pubblico ministero formuli le proprie conclusioni all'esito dell'istruzione dibattimentale, presuppone che queste siano elaborate sulla base del materiale probatorio acquisito nel contraddittorio e non costituiscano la mera reiterazione dell'originaria impostazione accusatoria. Il secondo, disciplinando il proscioglimento dell'imputato in caso di insufficienza o contraddittorietà della prova, implica che la parte pubblica possa – e, coerentemente con la propria funzione istituzionale, debba – concludere per l'assoluzione quando ritenga non raggiunta la prova della responsabilità. Più in generale, sull'istruzione dibattimentale, per tutti, C. Valentini, *I poteri del giudice dibattimentale nell'ammissione della prova*, Padova 2004.

Se così stanno le cose, l'interesse a impugnare del magistrato requirente non può essere ricondotto - al pari di quello delle parti private - alla ricerca di un'utilità soggettiva, ossia al raggiungimento di un vantaggio ascrivibile alla propria sfera giuridica: in quanto organo «*pro iustitia et legis tutela*»¹¹², questi «non fa valere pretese particolari»¹¹³ attraverso il gravame, agendo esclusivamente con lo scopo di «ripristinare l'ordine giuridico violato»¹¹⁴.

Di qui, può ritenersi che la *voluntas impugnandi* del pubblico ministero - non parte «imparziale»¹¹⁵ ma «obiettiva»¹¹⁶ - trova il proprio fondamento nella funzione istituzionale affidatagli¹¹⁷; funzione che è chiamato a esercitare secondo criteri di neutralità metodologica e nel costante perseguimento della corretta applicazione del dettato normativo.

La sua missione istituzionale non si esaurisce, pertanto, nell'attuazione della pretesa punitiva dello Stato (*id est*, dell'accusa o nella condanna *stricto sensu* intese)¹¹⁸ ma si identifica nell'esigenza di assicurare che la decisione sia il risultato di un accertamento

¹¹² Testualmente, G. Tranchina, *La potestà ad impugnare nel processo penale*, cit., 58.

¹¹³ Così, C. cost., 16.12.1970 n. 190, in *GCost* 1970, 2179, con nota di M. Chiavario, "Un salto qualitativo (...con cautela) nella giurisprudenza della Corte Costituzionale: l'interrogatorio istruttorio e la presenza del difensore". Come rileva anche G. Giostra, *Prima lezione sulla giustizia penale*, II ed., Bari 2025, 45, «[S]e nel processo civile i contendenti disputano per l'affermazione dei propri interessi, nel processo penale abbiamo un soggetto che difende la propria libertà e la sua reputazione e un soggetto pubblico che non ha interesse in senso proprio a limitare la prima e macchiare la seconda, ma che deve accertare con obiettività l'esistenza di un fatto penalmente rilevante e individuarne il responsabile».

¹¹⁴ G. Petrella, *Le impugnazioni nel processo penale*, cit., 226.

¹¹⁵ Sostengono una simile prospettiva, F. Carnelutti, *Lezioni sul processo penale*, cit., 55, e M. Pisani, *Il pubblico ministero nel nuovo processo penale*, cit., 187. Secondo N. Zanon, *Pubblico ministero e costituzione*, cit., 102, di parte imparziale è possibile parlare partendo dal dato che «all'esercizio di ogni funzione pubblica [...] deve restare estraneo ogni interesse privato e personale del funzionario». *Contra*, G. Monaco, *P.M. e obbligatorietà dell'azione penale*, cit., 182, per il quale «il fatto che il p.m. debba svolgere accertamenti su fatti e circostanze anche a favore dell'indagato non stravolge quanto sostenuto [...]». Tale norma non sta a significare che anche al p.m. è richiesta quella stessa imparzialità necessaria al giudice per la realizzazione di un giusto processo». In questo stesso senso, anche F. Ruggieri, *La giurisdizione di garanzia nelle indagini preliminari*, Milano 1996, 148.

¹¹⁶ Così, G. Riccio, *Azione penale*, in *DigDPen*, I, Milano 1987, 375.

¹¹⁷ Secondo G. Tranchina, *Considerazioni in tema di interesse all'impugnazione*, cit., 267, «l'interesse ad impugnare del p.m. [...] viene a coincidere con quello all'attuazione della giustizia che sostiene la stessa posizione istituzionale di tale organo in senso al [...] processo penale». Sul punto, anche G. Conso, *Appunti sui motivi di appello*, cit., 411. Secondo M. Massa, *Contributo allo studio dell'appello nel processo penale*, cit., 80, «[I]n relazione dal pubblico ministero è [...] assolutamente evidente l'impossibilità di una qualsiasi configurazione dell'interesse diversa da quella per cui esso si contrassegna come pubblico». *Contra*, G. Illuminati, *La presunzione di innocenza*, Bologna 1979, 112; F. Siracusano, *La completezza delle indagini*, cit., 88.

¹¹⁸ Se l'interesse del p.m. fosse solo volto all'accusa, questi «si trasformerebbe da organo di giustizia a organo di repressione penale», secondo P. Silvestri, *Il P.M. quale era, qual è, quale dovrebbe essere*, cit., 560.

conforme alla legge¹¹⁹ e alle garanzie del giusto processo¹²⁰.

In altre parole, l'impugnazione costituisce lo strumento attraverso il quale l'organo requirente sollecita un nuovo esercizio della funzione giurisdizionale rispetto a una decisione ritenuta "viziata" affinché il giudice *ad quem* proceda a un rinnovato controllo della correttezza delle procedure adottate e della decisione resa. Certamente, la riforma del provvedimento può tradursi nella punizione del reo ma tale esito rappresenta soltanto una delle possibili manifestazioni dell'interesse perseguito dalla parte pubblica; interesse che permane anche quando la legalità della decisione impone un esito favorevole all'imputato.

Potrebbe, così, fissarsi un primo punto fermo. L'interesse del pubblico ministero sembra sfuggire alle tradizionali coordinate del criterio utilitaristico, inteso quale vantaggio ascrivibile alla sfera giuridica soggettiva del proponente; il suo fondamento risiederebbe, piuttosto, nell'esigenza di «contribuire a quella che nel caso appare la decisione più giusta»¹²¹, suscettibile di tradursi, a seconda delle risultanze dell'accertamento, tanto nella condanna del colpevole quanto nell'assoluzione dell'innocente¹²².

¹¹⁹ Sostengono una simile posizione, M. Chiavario, *Il pubblico ministero come organo di giustizia?*, cit., 735; A. Marandola, *Le disposizioni generali*, cit., 39; G. Spangher, *Impugnazione del pubblico ministero*, cit., 848; G. Tranchina, *Considerazioni in tema di interesse all'impugnazione*, cit., 258. Per G. Vassalli, *La potestà punitiva*, cit., 191, «il p.m. ha [esclusivamente] interesse alla repressione di condotte penalmente sanzionate». In senso contrario, F. Siracusano, *La completezza delle indagini*, cit., 90, nt. 234, per il quale «dopo l'esercizio dell'azione [penale], il p.m. postula la colpevolezza dell'imputato e ne chiede la condanna, mostrando un interesse (sia pur non personale) in contrasto con quello dell'imputato». Così, anche F. Malinverni, *I principi del processo penale*, Torino 1972, 476. Secondo G. Leone, *Sistema delle impugnazioni penali*, cit., 302, «l'interesse del pubblico ministero sussiste solo quando un provvedimento oggettivamente impugnabile contiene una decisione che esclude (o riconosce più ristretti limiti) al diritto di punire».

¹²⁰ D'altra parte, le regole che vincolano il pubblico ministero a rispettare il principio di "obiettività" sono contenute nella Costituzione spagnola (art. 124 co. 2, per cui «*El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad*»), nel codice di procedura penale francese (ex art. 31, che specifica «*Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu*»), in una Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2000 (punto 24 della Raccomandazione (2000)19 del Consiglio d'Europa, sul ruolo del pubblico ministero nel sistema della giustizia penale), nel Regolamento sul Pubblico ministero europeo (ai sensi dell'art. 5 § 4: «l'EPPO svolge le indagini in maniera imparziale e raccoglie tutte le prove pertinenti, sia a carico che a discarico»), nello Statuto di Roma istitutivo del Tribunale penale internazionale (ex art. 54 lett. a: il Procuratore, «per determinare la verità, estende l'inchiesta a tutti i fatti ed elementi probatori eventualmente utili per determinare se vi è responsabilità penale secondo il presente Statuto, e, ciò facendo indaga sia a carico che a discarico») e in altri testi normativi. Per un'esauritiva rassegna, si rimanda a E. Bruti Liberati, *Pubblico ministero*, cit., p. 126 ss., secondo il quale «che il PM sia parte è pacifico in qualunque sistema, accusatorio, inquisitorio o misto. Ma nessuno in Europa o nel mondo assumerebbe un atteggiamento liquidatorio di fronte al concetto di imparzialità riferito alla "parte" della pubblica accusa».

¹²¹ F. Cordero, *Procedura penale*, IX ed., cit., 1111.

¹²² La ricorrenza del requisito di cui al comma 4 dell'art. 568 Cpp deve ritenersi sussistente tutte le volte in cui la parte pubblica ravvisi la necessità di rimuovere un provvedimento non conforme alla legge, indipendentemente dal fatto che la sua riforma si traduca in un esito favorevole o svantaggioso per l'imputato. Come precisa F. Cordero, *Guida alla procedura penale*, cit., 394, «[I]l p.m. [...] lavora al meno imperfetto dei possibili epiloghi, inclusi i favorevoli alla difesa». Invero, secondo G. Tranchina, *La potestà ad impugnare*, cit., 59, non occorre verificare la sussistenza di alcun altro specifico requisito «su cui

4.1. L'instaurazione del giudizio di impugnazione rappresenta il principale banco di prova della ricostruzione prospettata: è proprio nella determinazione a proporre gravame, infatti, che la peculiare configurazione dell'interesse della parte pubblica è chiamata a confrontarsi con l'esercizio di un potere che, di fatto, non consegue automaticamente alla decisione di primo grado ma presuppone una nuova e autonoma valutazione del magistrato requirente, chiamato a interrogare «la propria coscienza in relazione al contenuto del provvedimento viziato»¹²³ prima di determinarsi al promovimento dell'istanza.

In tale valutazione si annida l'annosa questione relativa alla possibilità (*rectius*: opportunità) di estendere il principio di obbligatorietà dell'azione penale¹²⁴ ai successivi gradi di giudizio quale contraltare della funzione istituzionale affidata al pubblico ministero¹²⁵: se l'esercizio del gravame costituisce il risultato di un riesame critico della decisione “ingiusta”, occorre stabilire se la determinazione a impugnare appartenga alla libera disponibilità dell'organo requirente ovvero se continui a collocarsi entro un orizzonte di doverosità imposto dalla funzione pubblica che il magistrato è chiamato a svolgere.

La questione non è di poco conto: nel primo caso, dinanzi a una sentenza ritenuta non conforme al diritto, il pubblico ministero conserverebbe la facoltà di proporre gravame; nel secondo, la medesima valutazione si tradurrebbe nel dovere incondizionato di attivare il controllo del giudice superiore.

commisurare la “concretezza e la giuridica rilevanza”». In questo senso, anche A. Marandola, *Le disposizioni generali*, cit., 39. Secondo una diversa prospettiva, cfr. § 5.1.

¹²³ Così, C. cost., 28.06.1995 n. 280, in *GCost* 1995, 1973.

¹²⁴ Sul punto, la dottrina è assai vasta. Senza pretese di completezza, M. Chiavario, *Ancora sull'azione penale obbligatoria: il principio e la realtà*, Padova 1995, *passim*; O. Dominioni, *Azione penale*, in *DigDPen*, I, Torino 1987, 409; N. Galantini, *Il principio di obbligatorietà dell'azione penale tra interesse alla persecuzione penale e interesse all'efficienza giudiziaria*, in *www.dirittopenalecontemporaneo*, 23.09.2019; L. Luparia, *Obbligatorietà e discrezionalità dell'azione penale nel quadro comparativo europeo*, in *GI* 2002, 1751; E. Marzaduri, *Azione*, in *EG*, V, Roma 1996, 1; G. Monaco, *P.M. e obbligatorietà dell'azione penale*, cit., 182; F. Ruggieri, *Azione penale*, in *ED*, III, Milano 2010, 179; S. Sottani, *Il pubblico ministero*, in *Soggetti*, I, a cura di G. Dean, in *Trattato di procedura penale*, cit., 380; G. Ubertis, *Azione penale*, in *EG*, IV, Roma 1988, 3; C. Valentini Reuter, *Le forme di controllo sull'esercizio dell'azione penale*, cit., 22. Sul principio *de quo* durante la vigenza del Codice del 1930, per tutti, G. Leone, *Azione penale*, in *ED*, IV, Milano 1959, 851.

¹²⁵ Con precipuo riferimento all'estensione del principio in fase di impugnazione, *ex plurimis*, A. Capone, *L'appello e la logica del controllo. Dalla (mancata) riforma al sistema vigente*, in *CP* 2021, 3405; C. Caprioli, *Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e “parità delle armi” nel processo penale*, in *GCost* 2007, 258; S. Carnevale, *L'interesse ad impugnare*, cit., 331; M. Ceresa Gastaldo, *I limiti di appellabilità delle sentenze di proscioglimento: discutibili giustificazioni e gravi problemi di costituzionalità*, in *CP* 2007, 827; A.A. Dalia, *Il doppio grado di giurisdizione ed il ruolo delle parti nel processo penale*, in *Il diritto processuale penale nella Costituzione*, a cura di G. Conso, Napoli 2006, 895; A. Diddi, *L'impugnazione per gli interessi civili*, cit., 96; G. Spangher, *Impugnazione del pubblico ministero*, cit., 850.

Come noto, la Corte costituzionale¹²⁶ esclude perentoriamente che il potere di impugnazione del pubblico ministero possa essere configurato come «proiezione necessaria dell'obbligatorietà dell'azione penale»¹²⁷: se nelle diverse fasi del giudizio di primo grado il pubblico ministero, acquisita la *notitia criminis*, è tenuto ad attivarsi dinanzi all'autorità giurisdizionale anche nell'ipotesi di *opinio delicti* negativa, la sentenza esaurisce il dovere di impulso processuale, considerato che la decisione finale «consuma l'azione penale [...] risponde[ndo] all'istanza di verifica che essa contiene»¹²⁸.

L'assunto deriva, a parere della Consulta, dal tenore letterale dell'art. 112 Cost., considerato che il principio di obbligatorietà riguarda l'«esercizio» dell'azione penale e «non si estende, di per sé, ai successivi gradi di giudizio»¹²⁹.

La conclusione cui perviene la Corte non appare del tutto risolutiva.

Intanto, la formulazione dell'art. 112 Cost. non sembra prestarsi a una lettura che ne

¹²⁶ Cfr., C. cost., 28.06.1995 n. 280, cit., che ha escluso che l'impugnazione del pubblico ministero possa essere ricondotta all'esercizio dell'azione penale e, quindi, ricada nell'ambito di operatività dell'art. 112 Cost. Su questa scia, C. cost., 23.12.1998 n. 426, in *DPP* 1999, 148; C. cost., 21.12.2001 n. 421, in *DPP* 2002, 41; C. cost., 16.07.2002 n. 347, in *GCost.* 2002, 2627; C. cost., 9.05.2003 n. 165, *ivi*, 2003, 1324; C. cost., 6.02.2007 n. 26, cit., per cui «il potere di impugnazione del pubblico ministero non può essere configurato come proiezione necessaria dell'obbligatorietà dell'azione penale». Invero, la giurisprudenza costituzionale più risalente, tende a rafforzare il legame tra impugnazione e obbligatorietà dell'azione penale. Cfr., C. cost., 17.11.1971 n. 177, in *GCost* 1971, 2174, che, con riferimento alla legittimità costituzionale dell'appello incidentale, aveva ritenuto che il potere di impugnazione costituisse una «estrinsecazione ed un aspetto dell'azione penale, un atto conseguente [...] al promovimento dell'azione penale [e dunque] un atto dovuto, che si concreta nella richiesta al giudice superiore di emettere una diversa decisione, più conforme alla pretesa punitiva, e di rimuovere il pregiudizio che, a criterio dell'organo dell'accusa, la precedente statuizione abbia arrecato alla realizzazione di essa». In questo senso, anche A. Giarda, *Rimodellato il sistema delle impugnazioni penali tra presunzione di innocenza e durata ragionevole del processo*, in *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*, a cura di A. Scalfati, Milano 2006, 15.

¹²⁷ Testualmente, C. cost., 23.12.1998 n. 426, cit. Secondo G. Bellavista, *Il principio dispositivo nel procedimento penale di impugnazione*, in *Studi sul processo penale*, II, Milano 1960, 287, l'esercizio del diritto di impugnazione del pubblico ministero costituirebbe sì l'esercizio dell'azione penale quale era stata svolta nel procedimento di primo grado, ma mentre la prima era obbligatoria la seconda è solo facoltativa; dunque, a differenza del primo grado di giudizio, «è rimesso al potere discrezionale del p.m., all'*arbitrium fisci*, che si presenta con i caratteri dell'*arbitrium plenum* piuttosto che con quelli *regulatum*». *Contra*, M. Ceresa Gastaldo, *I limiti di appellabilità delle sentenze di proscioglimento*, cit., 827; A. Diddi, *L'impugnazione per gli interessi civili*, cit., 96; V. Grevi, *Appello del pubblico ministero*, cit., 1416. G. Spangher, *Impugnazione del pubblico ministero*, cit., 850. Per una ricostruzione dettagliata degli orientamenti stratificatisi sul punto, A. Capone, *L'appello e la logica del controllo*, cit., 3405; S. Carnevale, *L'interesse ad impugnare*, cit., 331.

¹²⁸ Di tale avviso, G. Bellavista, *Il principio dispositivo*, cit., 287, per il quale il diritto di impugnazione si profilerebbe come un vero e proprio diritto soggettivo disponibile, il cui esercizio «sarebbe svincolato dal potere-dovere che informa la potestà di giustizia».

¹²⁹ In questa prospettiva, C. cost., 6.02.2007 n. 26, cit., per cui «il potere di impugnazione del pubblico ministero, non potendo essere configurato come proiezione necessaria del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, di cui all'art. 112 Cost., troverebbe nel contesto del sistema copertura costituzionale unicamente entro i limiti di operatività del principio di parità delle parti». In senso adesivo, A.A. Dalia, *Il doppio grado di giurisdizione*, cit., 895, per il quale «non solo nei lavori preparatori non si rinviene la benché minima traccia di collegamento tra obbligo di esercizio dell'azione penale e potere di impugnazione, ma la prevista possibilità di prestare acquiescenza da parte del pubblico ministero alla sentenza di primo grado, qualunque siano state le sue conclusioni, ed il conferimento del potere di impugnazione alternativamente a due soggetti, di cui uno, il procuratore generale, non titolare dell'obbligo di esercitare l'azione penale, mal si concilia con la riconducibilità del potere di cui si tratta nell'ambito delle previsioni dell'art. 112 Cost.».

circoscriva la portata al solo momento introduttivo del processo: il verbo «esercitare», infatti, non coincide con il mero promovimento dell'azione, descrivendo piuttosto lo svolgimento dell'attività processuale nel suo complesso, come lascia intendere anche la distinzione lessicale accolta dall'art. 74 co. 1 Og, tra il dovere di «iniziare» e quello di «esercitare» l'azione penale¹³⁰.

Inoltre, anche a voler escludere una diretta copertura costituzionale del dovere di impugnazione¹³¹, da una lettura sistematica delle norme codicistiche¹³² emerge che il pubblico ministero si trova, rispetto al gravame, in una condizione di «indisponibilità»¹³³ sostanzialmente corrispondente a quella che caratterizza l'esercizio dell'azione penale¹³⁴.

¹³⁰ Come è noto, l'art. 74 Og, rubricato "Attribuzioni del pubblico ministero in materia penale", prevede, al comma 1, che «[I]l pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale», così differenziando il cominciamento dalla prosecuzione. Una simile conclusione è sostenuta da V. Grevi, *Appello del pubblico ministero*, cit., 1416.

¹³¹ Nello stesso senso, A. Capone, *L'appello e la logica del controllo*, cit., 3405. Inoltre, secondo V. Grevi, *Appello del pubblico ministero*, cit., 1414, «[S]e si deve convenire, sul piano ordinamentale, che il potere di impugnazione del pubblico ministero non possa configurarsi, in assoluto, come "proiezione necessaria" del principio costituzionale sancito dall'art. 112 Cost. [...], la conclusione evidentemente muta, con il mutare della premessa. Più precisamente, in un sistema che prevedesse dei mezzi di impugnazione[...], e li attribuisse all'imputato, sarebbe assai dubbia la legittimità di una disciplina che non riconoscesse i medesimi mezzi anche al pubblico ministero, secondo una dimensione di ragionevole corrispondenza, per la tutela degli interessi pubblici di cui il medesimo è (doverosamente) portatore nel processo».

¹³² La continuità tra l'esercizio dell'azione e il potere di impugnazione sembra costituire il risultato di una ricostruzione sistematica della disciplina positiva. Ci si riferisce, in particolare, al complesso di disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'azione penale, le attribuzioni del pubblico ministero e il sistema delle impugnazioni, dalle quali emerge come la funzione istituzionale dell'organo requirente continui a orientarne l'attività del magistrato requirente anche nella fase del gravame. Si pensi agli artt. 50 e 358 Cpp che, unitamente all'art. 73 Og, delineano la funzione istituzionale del pubblico ministero e i principi cui deve costantemente conformarsi il suo operato; agli artt. 568, 570, 581 e 593-bis Cpp, che, nel disciplinare le regole generali delle impugnazioni, la legittimazione del pubblico ministero, i requisiti dell'atto di impugnazione e l'appello dell'accusa, mostrano come anche l'esercizio del potere di gravame si inserisca nell'ambito della medesima funzione istituzionale. Senza contare il fatto che è la *ratio* sottesa all'impugnazione a suggerire una simile conclusione, considerato che il gravame della parte pubblica ha lo scopo di assicurare la corretta applicazione della legge penale nel caso concreto e quindi, in ultima analisi, la effettiva attuazione dei principi di legalità e di eguaglianza. Sul punto, cfr. G. Tranchina, *Impugnazione*, cit., 699. Secondo V. Grevi, *Appello del pubblico ministero*, cit., 1415, «se [il potere di appello] viene attribuito all'imputato [...] per la tutela del suo diritto di difesa [...], non può non essere riconosciuto anche al pubblico ministero, in vista dell'adempimento del suo obbligo costituzionale all'esercizio (non solo all'avvio, dunque, ma anche alla prosecuzione) dell'azione penale ai sensi dell'art. 112 Cost.». In senso analogo, con riferimento al Codice di rito del 1930, G. Spangher, *Impugnazione del pubblico ministero*, cit., 850, per il quale «[I]l mancato supporto d'una puntuale verifica normativa, ed anzi le conclusioni che si possono trarre dal coordinato disposto degli artt. 1, 74 e 75 Cpp [1930] e 112 Cost., ci convincono della fondatezza dell'ipotesi».

¹³³ Così, G. Spangher, *Impugnazione del pubblico ministero*, cit., 841. Come precisa M. Massa, *Contributo allo studio dell'appello*, cit., 80, «l'organo requirente non ha alcuna disponibilità all'introduzione dell'impugnazione». Di tale avviso, *ex multis*, A. Capone, *L'appello e la logica del controllo*, cit., 3409; C. Caprioli, *Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento*, cit., 258; V. Grevi, *Appello del pubblico ministero*, cit., 1416; G. Spangher, *Impugnazione del pubblico ministero*, cit., 850; G. Uberris, *Azione penale*, cit., 3. Secondo M. Ceresa Gastaldo, *Non è costituzionalmente tollerabile*, cit., 1886, «[P]are francamente difficile affermare che, dopo la sentenza di primo grado, l'ulteriore esercizio dell'azione penale sia rimesso al potere discrezionale del pubblico ministero, ossia che l'azione, che pure non si estingue con la prima decisione, perda a questo punto il suo carattere di obbligatorietà».

¹³⁴ In questo senso, A. Capone, *L'appello e la logica del controllo*, cit., 3409; C. Caprioli, *Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento*, cit., 258; A. Diddi, *L'impugnazione per gli interessi civili*, cit., 965. Secondo M. Massa, *Contributo allo studio dell'appello*, cit., 84, premesso che «la disponibilità, rispetto alla discrezionalità, si pone come concetto d'antitesi, in quanto

Il magistrato requirente, infatti, «deve improntare [ogni] sua scelta alla stregua di criteri di doverosità privi di margine di apprezzamento»¹³⁵: a fronte di una qualsiasi sentenza che abbia disatteso il senso di giustizia¹³⁶, questi non può sottrarsi alla verifica circa l'esercizio del potere di gravame, non essendogli consentite valutazioni «personali» in ordine all'eventuale non esercizio del relativo potere¹³⁷. Se così non fosse, il gravame della pubblica accusa verrebbe inevitabilmente attratto nell'area della «discrezionalità politica»¹³⁸, quale espressione di un potere di fatto incompatibile con la funzione pubblica dell'organo requirente e con il sistema delineato dall'art. 112 Cost.

In questa prospettiva, l'impugnazione dell'accusa è da intendersi funzionalmente vincolata tanto alle finalità pubbliche che connotano l'attività del magistrato, quanto alla *ratio* che informa il principio di obbligatorietà dell'azione penale, nel quale trovano espressione, sul terreno processuale, i principi di legalità e di uguaglianza¹³⁹.

L'approdo merita un doveroso chiarimento.

La circostanza che l'impugnazione della parte pubblica si collochi entro un orizzonte di doverosità non determina *ex se* l'esistenza di un interesse immanente al gravame¹⁴⁰: così come il magistrato requirente «non ha l'obbligo di esercitare sempre l'azione penale ma ha sempre l'obbligo di esercitarla»¹⁴¹ quando ne ricorrano i presupposti, allo stesso modo l'impugnazione non rappresenta un esito necessario dell'attività del pubblico ministero ma costituisce il risultato di una verifica circa la

essa è esclusa per definizione là dove è in questione un comportamento doveroso, [il pubblico ministero che] rileva nella decisione di primo grado gli elementi che legittimano la sua impugnazione, si astiene dal proporla, non è certo perché egli può disporre come crede [...] ma perché viene meno al suo dovere». Nella medesima prospettiva, V. Grevi, *Appello del pubblico ministero*, cit., 1416, per il quale il principio di obbligatorietà dell'azione non sembra confinato al solo momento introduttivo del processo, proiettando i suoi effetti lungo l'intero arco procedimentale, «senza soluzione di continuità tra i diversi gradi del giudizio». Invero, anche C. cost., 28.06.1995 n. 280, cit. - che ha escluso che l'impugnazione del pubblico ministero possa essere ricondotta all'esercizio dell'azione penale - ammette che l'organo requirente si trovi in quella condizione di dovere che gli deriva dalle sue funzioni istituzionali. In senso contrario, G. Riccio, *La volontà delle parti nel processo penale*, Napoli 1969, 179, secondo il quale non sarebbe ricostruibile in termini alternativi il rapporto tra «discrezionalità» e «disponibilità». Adesivamente, R.E. Kistoris, *Le impugnazioni penali. Travagliato terreno alla ricerca nuovi equilibri*, in *Le impugnazioni penali: evoluzione o involuzione? Controlli di merito e controlli di legittimità*, Atti del Convegno dell'Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale «G. D. Pisapia», Palermo, 1-2 dicembre 2006, Milano 2008, 37; M. Menna, *Il giudizio di appello*, Napoli 1995, 122.

¹³⁵ A. Diddi, *L'impugnazione per gli interessi civili*, cit., 96. Come rileva M. Massa, *Contributo allo studio dell'appello*, cit., 80, l'impugnazione del pubblico ministero «appartiene al novero di quelle [istanze] non opinabili né discutibili e potrebbe essere disattesa solo arbitrariamente».

¹³⁶ Invero, le più recenti impostazioni legislative - nell'ottica di rafforzare la qualità di parte del pubblico ministero - sembrano limitare l'interesse dell'accusa, escludendo la possibilità di proporre impugnazione diretta al conseguimento di effetti favorevoli per l'imputato mediante appello. Cfr. § 6.

¹³⁷ In questa prospettiva, V. Grevi, *Appello del pubblico ministero*, cit., 1416.

¹³⁸ Così, V. Grevi, *Appello del pubblico ministero*, cit., 1414.

¹³⁹ O. Dominioni, *Azione penale*, cit., 413.

¹⁴⁰ G. Spangher, *Impugnazione del pubblico ministero*, cit., 850.

¹⁴¹ Testualmente, G. Giostra, *L'archiviazione. Lineamenti sistematici e questioni interpretative*, Torino 1993, 8.

ricorrenza dei presupposti che ne giustificano l'esercizio¹⁴².

Dunque, non ogni impugnazione è ammissibile per il solo fatto di provenire dal pubblico ministero. Prima di esercitare il potere di gravame, l'organo requirente è chiamato a verificare se, nel caso concreto, ricorrano le condizioni che rendono giuridicamente apprezzabile l'iniziativa; correlativamente, il giudice *ad quem* deve accertare l'effettiva sussistenza dell'interesse, senza poterla presumere in ragione della natura pubblica della funzione esercitata.

La doverosità dell'impugnazione e il requisito dell'interesse operano, dunque, su piani distinti: la prima impone al pubblico ministero di compiere la relativa valutazione alla luce di criteri giuridicamente orientati; il secondo costituisce un autonomo presupposto di ammissibilità sottoposto al controllo del giudice dell'impugnazione.

Sulla base di tali considerazioni, potrebbe fissarsi un secondo punto fermo. La natura pubblica della funzione esercitata dal magistrato requirente impedisce di configurare il gravame come un potere liberamente disponibile, assoggettandone l'esercizio a criteri di doverosità coerenti con le finalità istituzionali dell'ufficio del pubblico ministero. Da ciò, tuttavia, non può inferirsi che la *voluntas impugnandi* discende esclusivamente dall'esercizio della funzione requirente: la concreta consistenza dell'interesse deve essere verificata *ex ante* dal pubblico ministero nella determinazione a proporre gravame¹⁴³ e, successivamente, dal giudice *ad quem* ai fini dell'ammissibilità del ricorso.

Rimane, tuttavia, da chiarire quando e in che termini la posizione istituzionale del magistrato requirente si traduca, nel caso concreto, in un interesse giuridicamente rilevante al gravame e secondo quali criteri debba esserne apprezzata l'effettiva ricorrenza.

5. Affermare che l'interesse al gravame del magistrato requirente si pone in termini di "doverosità" di fronte a decisioni non conformi al senso di giustizia, significa individuare il fondamento e il contenuto della *voluntas impugnandi* della parte

¹⁴² Secondo M. Ceresa Gastaldo, *Non è costituzionalmente tollerabile*, cit., 1886, il fatto che il pubblico ministero non abbia alcuna disponibilità sull'azione «non appare affatto inconciliabile con la possibilità di acquiescenza alla decisione o di rinuncia al mezzo riconosciuta dalla legge, esattamente come non sono incompatibili con il dovere di azione la richiesta di archiviazione, l'assenso al proscioglimento predibattimentale o la formulazione di conclusioni favorevoli all'imputato».

¹⁴³ Come precisa G. Spangher, *Impugnazione del pubblico ministero*, cit., 851, il pubblico ministero «deve valutare se esiste l'interesse, poi egli è obbligato ad un comportamento che nulla toglie o aggiunge all'oggettiva valutazione di quell'interesse». In questo senso, anche M. Pisani, *Il divieto di "reformatio in peius" nel processo penale italiano*, Milano 1967, 22.

pubblica ma non anche i criteri attraverso cui verificarne la ricorrenza nel caso concreto.

Si sa che la giurisprudenza di legittimità¹⁴⁴ ha progressivamente elaborato gli attributi qualificanti dell'interesse allo scopo di delimitare il perimetro applicativo del requisito previsto dall'art. 568 co. 4 Cpp, evitando che esso si traduca in una categoria priva di un'effettiva capacità selettiva.

In particolare, la Corte ritiene che l'interesse debba presentare i caratteri della personalità¹⁴⁵, oggettività¹⁴⁶, concretezza e attualità¹⁴⁷, persistenza¹⁴⁸, così individuando criteri generali di apprezzamento destinati ad operare nei confronti di tutti i soggetti legittimati all'impugnazione¹⁴⁹.

Va da sé che la peculiarità dell'interesse del pubblico ministero non consente di applicare indistintamente tali criteri alla *voluntas impugnandi* dei diversi attori processuali: se il contenuto dell'interesse della parte pubblica si differenzia radicalmente da quello delle parti private, anche gli attributi attraverso cui esso viene tradizionalmente descritto sono destinati ad assumere una diversa configurazione.

¹⁴⁴ Sul tema, la giurisprudenza è assai ampia. Rimanendo alle pronunce più recenti, Cass. 26.03.2026 n. 11789, in *CEDCass.*, n. 289698; Cass. 24.03.2026 n. 16229, *ivi*, n. 290076; Cass. 19.11.2025 n. 39522, *ivi*, n. 28870; Cass. 25.09.2025 n. 35809, *ivi*, n. 288777; Cass. 21.09.2023 n. 43948, *ivi*, n. 285400. Per una disamina della giurisprudenza precedente, per tutti, S. Carnevale, *L'interesse ad impugnare*, cit., 142.

¹⁴⁵ Al carattere della "personalità" dell'interesse possono essere attribuiti due diversi significati. Il primo, impone di verificare se ad opporsi alla decisione sia effettivamente la parte che ne ha subito un pregiudizio; il secondo richiede di considerare le specifiche doglianze sollevate dall'impugnante, per saggiare se esse riguardino violazioni capaci di incidere su diritti e facoltà previsti a sua tutela, ovvero a garanzia di altri. Sui significati della personalità dell'interesse, anche con riferimento alle parti private, S. Carnevale, *L'interesse ad impugnare*, cit., 257.

¹⁴⁶ Secondo S. Carnevale, *L'interesse ad impugnare*, cit., 155, l'interesse prescinde dalla «visione soggettiva di chi impugna e dalla sua scala di valori». Tale impostazione è ampiamente condivisa in dottrina. Cfr., *ex multis*, A. Cristiani, *Contributo*, cit., 301; C.U. Del Pozzo, *Le impugnazioni penali*, cit., 422; F. Invrea, *Interesse ed azione*, cit., 324; G. Leone, *Trattato di Diritto processuale penale*, cit., 95. L'interesse rappresenta un attributo dalla portata universale, che può essere trasposto anche nella valutazione dell'interesse del pubblico ministero. In questa prospettiva, G. Spangher, *Impugnazione del pubblico ministero*, cit., 847; C. Valentini, *I profili generali della facoltà di impugnare*, cit., 226.

¹⁴⁷ Si tratta di criteri assai spesso sovrapposti dalla giurisprudenza di legittimità. Volendo provare ad operare una distinzione, può dirsi che «se il carattere "concreto" dell'interesse induce l'interprete a concentrarsi principalmente sui fini dell'impugnazione [...] il profilo dell' "attualità" obbliga a spostare l'angolo di visuale in direzione della causa del gravame», nelle parole di S. Carnevale, *L'interesse ad impugnare*, cit., 224. Più in generale, sui caratteri *de quibus*, da ultimo, Cass. SU 25.09.2025 n. 7983, in *SP*, 2026, 3, con nota di F. Lazzarini, *Le Sezioni Unite sulla richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo: anche per l'indagato occorre un interesse concreto e attuale correlato alla rimozione del vincolo*. Per un'analisi più approfondita dei criteri in esame, cfr. § 5.1.

¹⁴⁸ Secondo G. Sabatini, *Sul concetto di interesse personale*, cit., 165, la persistenza rappresenta l'«estrinsecazione del principio di immanenza dell'interesse nel procedimento di impugnazione». Come precisa S. Carnevale, *L'interesse ad impugnare*, cit., 246, «se si muove dall'assunto che l'interesse integri presupposto imprescindibile affinché un ulteriore grado di giudizio venga validamente instaurato, la sua presenza dovrebbe sorreggere l'iniziativa dal momento della domanda sino a quello della decisione senza vuoti intermedi». *Contra*, A. Melchionda, *L'interesse dell'imputato*, cit., 1075, per il quale la norma dedicata all'interesse a impugnare ne richiede l'esistenza solo all'atto della proposizione della domanda.

¹⁴⁹ Per chiarezza espositiva, conviene precisare che nei paragrafi che seguono verranno affrontate le peculiarità relative al concetto di interesse personale, concreto e attuale della parte pubblica. Restano, invece, fermi la necessità dell'oggettività e della persistenza.

Intanto, poiché l'impugnazione del magistrato requirente è orientata ad assicurare la corretta attuazione della legge, l'interesse al gravame non può che assumere carattere impersonale¹⁵⁰, considerato che le violazioni denunciate dalla parte pubblica non necessariamente incidono su diritti o facoltà riconosciuti a tutela della propria posizione processuale¹⁵¹. Opponendosi alla decisione, infatti, l'organo non lamenta una *deminutio* subita alla sua sfera giuridica, né ambisce ad ottenere un suo personale soddisfacimento, agendo esclusivamente con lo scopo di ripristinare la legalità violata.

Da questo punto di vista, l'interesse a impugnare si rivela con i tratti tipici della "potestà", per cui il profilo teleologico dell'azione è interamente orientato alla realizzazione di una pretesa predeterminata dall'ordinamento che «persegue scopi alieni»¹⁵², «non certo di natura privata»¹⁵³.

Ciò significa che il gravame del pubblico ministero - a differenza di quello delle parti private - non è mosso da scopi egoistici destinati a riflettersi sulla propria sfera giuridica, essendo diretto al soddisfacimento di un interesse pubblico volto alla «giusta applicazione del diritto obiettivo»¹⁵⁴.

L'impersonalità dell'interesse si riflette sul versante dell'imputazione soggettiva del potere di impugnazione: poiché il gravame è attribuito al pubblico ministero per la cura di finalità estranee alla propria posizione soggettiva, la *voluntas* non può essere misurata in rapporto alle determinazioni del singolo magistrato.

Si intende dire che l'interesse al gravame trascende la persona del magistrato che ha rappresentato l'accusa nel giudizio, facendo capo all'ufficio requirente quale organo

¹⁵⁰ Per M. Massa, *Contributo allo studio dell'appello*, cit., 81, l'interesse di cui è portatore il pubblico ministero «non può mai essere un interesse privato, che gli appartenga personalmente». In questa prospettiva, anche F. Carnelutti, *Sistema del diritto processuale civile*, cit., 149. Secondo G. Spangher, *Impugnazione del pubblico ministero*, cit., 849, «l'interesse [del pubblico ministero] è sempre suo proprio anche se l'impugnazione può risolversi a favore di un imputato, o comunque di una parte: pur se il suo interesse fosse diretto alla retta applicazione della legge, egli ne sarebbe sempre titolare in via assoluta e autonoma». Per S. Carnevale, *L'interesse ad impugnare*, cit., 259, «la parte pubblica [...] non potrebbe dirsi, senza cadere in eccessive forzature, portatrice di un interesse personale». *Contra*, T. Gatti, *L'eccezione penale*, Padova 1933, 166, che individua anche una serie di interessi privati in capo al pubblico ministero; interessi «che ne ispirano i relativi comportamenti». Per una disamina storica dell'impersonalità dell'interesse del pubblico ministero, O. Dominioni, *Le parti nel processo penale*, cit., 6.

¹⁵¹ Per S. Carnevale, *L'interesse ad impugnare*, cit., 258, «[A]ffinché l'interesse possa dirsi "personale", [...] è necessario accertare che la richiesta di controllo provenga dal soggetto direttamente danneggiato dalla decisione, avendo subito ripercussioni negative nella sfera dei diritti». E' evidente il tratto distintivo che caratterizza l'interesse del pubblico ministero: quando il privato sta in giudizio per la difesa di un diritto proprio, «pone rimedio a una lesione direttamente sofferta». Così, L. Mortara, *Commentario*, cit., 588. In senso conforme, F. Invrea, *Interesse ed azione*, cit., 321.

¹⁵² Così, R. Nicolò, *Istituzioni di diritto privato*, I, Milano 1962, 60.

¹⁵³ M. Massa, *Contributo allo studio dell'appello*, cit., 81.

¹⁵⁴ Così, J. Goldschmidt, *Der prozess als Rechtslage*, Berlino, 1925, 428.

preposto alla tutela dell'ordinamento giuridico¹⁵⁵, ossia al «*negotiorum gestor* che agisce per lo Stato e la collettività»¹⁵⁶.

La dimensione funzionale dell'agire requirente assorbe, dunque, quella soggettiva, sicché il centro di imputazione dell'interesse è l'ufficio del pubblico ministero quale organo istituzionale.

Ciò non significa negare che l'interesse sia proprio e autonomo della parte pubblica ma soltanto escluderne la personalità in senso privatistico: la riferibilità dell'interesse al pubblico ministero non dipende dalla titolarità di una situazione soggettiva individuale né dalle determinazioni assunte dal singolo magistrato nelle precedenti fasi del procedimento, risultando ancorato alla funzione istituzionale imputata all'ufficio nel suo complesso.

Che il magistrato requirente non eserciti il potere di gravame per scopi personali lo dimostra anche il diritto positivo. L'art. 570 co. 1 Cpp, riconosce agli «uffici del pubblico ministero» il potere di «proporre impugnazione a prescindere dalle conclusioni del rappresentante» in udienza, e al «procuratore generale» quello di «proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento»¹⁵⁷.

Sul piano operativo, l'assunto comporta che la valutazione dell'interesse a impugnare del pubblico ministero prescinde «dai comportamenti processuali sia dei vari uffici nei gradi precedenti, sia degli altri uffici legittimati»¹⁵⁸, coerentemente con la natura impersonale dell'interesse che sorregge il gravame. Di tal che l'interesse all'impugnazione non presuppone che il magistrato proponente il gravame abbia personalmente sostenuto l'impostazione poi disattesa dalla decisione impugnata, essendo sufficiente che l'impugnazione sia riferibile all'interesse istituzionale dell'ufficio del pubblico ministero.

5.1. L'impersonalità non esaurisce i profili di specialità dell'interesse della parte pubblica: la peculiare funzione che il magistrato requirente è chiamato a perseguire incide anche sul versante della concretezza e dell'attualità del risultato conseguibile

¹⁵⁵ Come sottolinea N. Zanon, *Pubblico ministero e costituzione*, cit., 89, «il p.m. è espressione dello Stato comunità [e], per questa visione, la [sua] attività si svolge nell'interesse dell'ordinamento giudiziario». Sul punto, cfr. § 4.

¹⁵⁶ Testualmente, G. Sabatini, *Sul concetto di interesse personale*, cit., 167.

¹⁵⁷ G. Spangher, *Impugnazioni penali*, cit., 223. Pur attenendo al diverso profilo della titolarità, la disposizione assume un'indubbia valenza sistematica, poiché consente di ricavare che anche l'interesse al gravame - quale «atteggiarsi concreto delle norme sulla legittimazione astratta» (C. Valentini, *I profili generali della facoltà di impugnare*, cit., 222) - deve essere valutato in termini di impersonalità.

¹⁵⁸ In questi termini, G. Spangher, *Impugnazioni penali*, cit., 224.

mediante il gravame¹⁵⁹.

Come noto, per la giurisprudenza di legittimità¹⁶⁰ l'interesse va parametrato alla «concreta idoneità dell'impugnazione a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dal provvedimento impugnato e a procurare al proponente un risultato non soltanto giuridicamente corretto ma anche praticamente favorevole»¹⁶¹; condizione che «non sussiste quando la vicenda oggetto della pronuncia sia ormai esaurita, a nulla rilevando l'affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro»¹⁶².

Anche in tal caso, una simile impostazione sembra muoversi entro coordinate proprie delle parti private: tanto il riferimento al risultato praticamente favorevole, quanto quello agli effetti pregiudizievoli del *decisum* presuppongono, infatti, una concezione dell'interesse ancorata ai paradigmi dell'utilità e della soccombenza che la ricostruzione sin qui proposta ha mostrato non essere predicabili con riguardo al pubblico ministero.

¹⁵⁹ Come precisato da S. Carnevale, *L'interesse ad impugnare*, cit., 171, si tratta di «verificare [...] che l'impugnazione abbia ripercussioni tangibili sui diritti della parte che la propone». Secondo Cass. SU 11.05.1993 n. 6203, in *RP* 1993, 12, 1236, «[I]l pubblico ministero ha "interesse" a proporre impugnazione, al fine di ottenere la esatta applicazione della legge, anche se a favore dell'imputato. Pure in tal caso l'interesse all'impugnazione deve però presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità. Peraltro, dovendosi ravvisare l'esistenza del requisito della concretezza anche quando il gravame è diretto a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, purché da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, deve appunto ritenersi sussistere l'interesse in questione qualora con l'impugnazione il pubblico ministero miri a non far ricadere sull'imputato effetti dannosi ascrivibili ad errori del giudice». Come precisato da Cass. SU 24.03.1995 n. 9616, in *ANPP* 1995, V, 847, «[I]l Pubblico Ministero, avuto riguardo alla natura di parte pubblica che lo caratterizza ed alla fondamentale funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia che gli è assegnata dall'art. 73 dell'ordinamento giudiziario, deve ritenersi titolare di un interesse ad impugnare ogni qual volta ravvisi la violazione o l'erronea applicazione di una norma giuridica, sempre che tale interesse presenti i caratteri della concretezza e dell'attualità, e cioè che con il proposto gravame si intenda perseguire un risultato non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole». In senso conforme, Cass. SU 25.06.2009 n. 29529, in *CP* 2010, 1319, con nota di G. De Amicis, *Osservazioni in tema di ricorribilità per Cassazione contro l'annullamento della sentenza di primo grado e interesse ad impugnare del P.M.*

¹⁶⁰ Cfr., Cass. 28.02.2019 n. 16029, in *CP* 2020, 174; Cass. 23.09.2014 n. 3083, in *CEDCass*, n. 262181; Cass. 6.12.2013 n. 49879, *ivi*, n. 258060; Cass. 19.02.2009 n. 14925, *ivi*, n. 244194.

¹⁶¹ Così, Cass. 13.09.2016 n. 48581, in *CEDCass*, n. 268191.

¹⁶² Testualmente, Cass. 17.10.2003 n. 47496, in *ANPP*, 2004, II, 217. Invero, sul requisito dell'attualità dell'interesse del pubblico ministero si registra un contrasto giurisprudenziale. Secondo un primo orientamento, il gravame è inammissibile quando, pur denunciando un'errata applicazione della legge, non sia più idoneo a produrre un risultato pratico sul piano penale. In questa prospettiva, Cass. 3.07.2024 n. 26147, in *CEDCass*, n. 286575; Cass. 12.09.2023 n. 37876, *ivi*, n. 285026; Cass. 20.05.2015 n. 33573, *ivi*, n. 264996. Diversamente, altro indirizzo valorizza l'interesse del pubblico ministero all'affermazione della corretta applicazione della legge, ritenendolo tuttora attuale anche quando all'accoglimento del gravame debba seguire la declaratoria della causa estintiva del reato. Cfr., Cass. 10.11.2023 n. 50304, *ivi*, n. 285695, per cui «[È] ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione pronunciata sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale, pur se all'accoglimento debba seguire la dichiarazione di una già maturata causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione), atteso l'interesse attuale dell'organo della pubblica accusa all'affermazione della corretta applicazione della legge». Nella medesima direzione, Cass. 23.02.2022 n. 6534, *ivi*, n. 282814; Cass. 18.10.2012 n. 40896, *ivi*, n. 255004. Sul contrasto, v. diffusamente S. Passafiume, *Osservatorio Contrasti giurisprudenziali – Interesse a impugnare*, in *DPP* 2026, 226.

In questo solco, si fa strada un'impostazione dottrinale¹⁶³ - invero piuttosto risalente - che intravede nella corretta osservanza della legge un valore *ex se* già idoneo a fondare l'interesse al gravame. La legalità costituirebbe, dunque, un bene autosufficiente, così da rendere superflua qualsiasi ulteriore verifica circa la concreta e attuale utilità dell'impugnazione.

Deve ammettersi che, per quanto suggestiva, tale impostazione non appare del tutto persuasiva: se la pura aspirazione alla corretta applicazione della legge fosse idonea a integrare i requisiti dell'interesse - e, dunque, funzionale ad assicurare l'ammissibilità del gravame -, la previsione di cui all'art. 568 co. 4 Cpp perderebbe qualsiasi capacità selettiva. Si finirebbe, così, per riconoscere in capo al pubblico ministero un interesse immanente all'impugnazione e, più in generale, si legittimerebbe la previsione di una presunzione assoluta di adeguatezza dell'istanza di gravame per il sol fatto di provenire dall'organo requirente.

Posto che anche per il pubblico ministero l'interesse deve conservare una dimensione concreta e attuale, si ritiene doveroso rimodulare il parametro attraverso cui tali requisiti devono essere apprezzati.

Per la parte pubblica, la concretezza dell'interesse - non potendo essere misurata in relazione al risultato favorevole praticamente conseguibile - va parametrata alla reale incidenza che il gravame è idoneo ad esercitare sulla decisione impugnata.

Precisamente, ciò che deve risultare "concreto" non è il beneficio apportato alla sfera giuridica del proponente ma la possibilità effettiva che la censura conduca alla rimozione della violazione denunciata mediante una nuova verifica della legalità dell'accertamento e della decisione¹⁶⁴.

Così ragionando, il requisito della concretezza finisce per intrecciarsi strettamente con quello dell'attualità, richiedendo che il gravame sia idoneo a incidere sulla specifica vicenda processuale e non si risolva nella mera sollecitazione di un principio di diritto privo di effetti sul provvedimento impugnato¹⁶⁵.

¹⁶³ Cfr., G. Tranchina, *Impugnazione*, cit., 715, per il quale l'interesse del pubblico ministero non richiede «la necessità di alcun altro specifico requisito [...] l'idea che l'interesse [...] all'impugnazione sarebbe giuridicamente irrilevante se volto all'applicazione della legge in sé per sé considerata [...] lascia perplessi, perché non par dubbio che sia interesse pubblico di altissimo valore quello alla esatta applicazione della legge». Analogamente, A. Marandola, *Le disposizioni generali*, cit., 39.

¹⁶⁴ Sul punto, cfr. § 7.

¹⁶⁵ Seguendo una simile impostazione, è la decisività della censura - e non l'utilità del risultato - a costituire il criterio attraverso cui apprezzare l'attuale ricorrenza dell'interesse della parte pubblica, non potendo quest'ultimo essere misurato in funzione degli effetti pratici che l'accoglimento del gravame sia idoneo a produrre sulla posizione delle altre parti del processo. La più recente giurisprudenza sembra muoversi in questa direzione, riconoscendo l'interesse del Procuratore generale all'impugnazione della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto pronunciata nonostante l'intervenuta remissione della querela, proprio perché dall'accoglimento del gravame derivava ancora un effetto concreto sul

Potrebbe così dirsi acquisito un terzo punto fermo. Nel gravame della parte pubblica, i tradizionali attributi dell'interesse sembrano assumere una configurazione peculiare: la (impersonale) *voluntas impugnandi* della parte pubblica resta certamente soggetto al vaglio di concretezza e attualità da apprezzare in relazione all'effettiva incidenza dell'impugnazione sul *decisum*.

6. La ricostruzione sin qui prospettata incontra significativi elementi di tensione nel diritto positivo e nella prassi giudiziaria che sembrano progressivamente allontanarsi dalla logica sistematica dell'interesse a impugnare del pubblico ministero¹⁶⁶. Seppur l'ordinamento assegna all'organo requirente la funzione di garante della legalità della decisione, le più recenti scelte legislative sembrano muoversi in direzione opposta, valorizzandone prevalentemente la dimensione accusatoria¹⁶⁷.

Ci si riferisce, in particolare, alla previsione di cui all'art. 568 co. 4-bis Cpp¹⁶⁸, che

contenuto della decisione, sostituendosi la declaratoria di improcedibilità a quella di particolare tenuità, con conseguenze più favorevoli per l'imputato anche sul piano extrapenale. In questo senso, Cass. 14.04.2026 n. 18853, in *CEDCass*, n. 289986. In questa prospettiva, gli effetti che l'eventuale accoglimento del gravame è destinato a produrre sulle altre parti del processo rappresentano, semmai, la conseguenza della rimozione della decisione illegittima, non il parametro attraverso cui misurare l'interesse del pubblico ministero. In senso contrario, S. Carnevale, *L'interesse ad impugnare*, cit., per la quale se è vero che «la posizione del pubblico ministero assume qui delle peculiarità [...], [V]a rilevato [...] che anche l'impugnazione della parte pubblica è soggetta a penetranti controlli sotto il profilo qui in esame. Perché le iniziative sollevate possano varcare la soglia dell'ammissibilità, occorre che i risultati prefigurati [...] sortiscano qualche effetto pratico, idoneo a ripercuotersi almeno sulla condizione degli altri protagonisti processuali».

¹⁶⁶ Sul punto, cfr. A. Valenti, *La "incostituzionalità delle Sezioni Unite Iannelli" e l'interesse ad impugnare del pubblico ministero*, in *CP* 2024, 979. Invero, già in passato, si è detto che «[N]ella concreta esperienza giudiziaria del nostro tempo [...] un p.m. che propone impugnazione nell'interesse dell'imputato corrisponde a una figura che è ben difficile perfino immaginare». Così, M. Massa, *Contributo allo studio dell'appello*, cit., 92, nt. 100.

¹⁶⁷ La tensione appena evidenziata trova riscontro, più in generale, nella condivisibile tendenza del legislatore a rafforzare il controllo giurisdizionale su attività tradizionalmente rimesse all'iniziativa dell'organo requirente: basti pensare alle interpolazioni in materia di acquisizione dei tabulati telefonici (su cui, per tutti, O. Murro, *Lo smartphone come fonte di prova. Dal sequestro del dispositivo all'analisi dei dati*, Padova 2024, 42), alle sempre più frequenti «finestre di giurisdizione» nella fase delle indagini preliminari (V. Maffeo, *Tempi e nomina juris nelle indagini preliminari. L'incertezza del controllo*, Bari 2020, *passim*. Volendo, si veda anche W. Nocerino, *La durata delle indagini e il controllo giurisdizionale sui tempi del procedimento*, in *CP* 2023, 2617), al rafforzamento delle garanzie in tema di sequestro di dispositivi informatici e *smartphone* (S. Signorato, *Il sequestro di dispositivi e informazioni digitali*, in *Sistema penale*, 11 giugno 2025), nonché, da ultimo, alla previsione di cui all'art. 359-ter Cpp, in materia di impiego dei sistemi IA nell'ambito del procedimento penale (M. Gialuz, *Riconoscimento biometrico e garanzie necessarie nello Stato democratico*, in *www.sistemapenale.it*, 30.07.2026). Si tratta di interventi che, pur eterogenei per oggetto e disciplina, appaiono espressione di una medesima linea di politica processuale: il legislatore, anziché valorizzare il pubblico ministero quale primo garante della legalità nella fase investigativa, tende a rafforzare il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell'attività investigativa, ridimensionando correlativamente gli spazi di autonomia dell'organo requirente.

¹⁶⁸ La previsione è stata introdotta dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, recante «Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23 giugno 2017, n. 103» (c.d. «legge Orlando»), in *Gazz. uff.*, 19 febbraio 2018, n. 41. Sulle modifiche legislative, *ex multis*, R. Fonti, *Interventi e ripercussioni sul ricorso per cassazione nel "secondo tempo" della riforma delle impugnazioni*, in *La riforma Tra carenze sistematiche e incertezze applicative. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103 e al d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11*, a cura di M. Bargis-H. Belluta, Torino 2018, 258; P. Gaeta, *Le nuove latitudini della legittimazione a impugnare*, in *Impugnazioni penali*, a cura di G. Canzio-E. Bricchetti, Milano 2019, 93; A. Marandola, *Prime riflessioni sul "nuovo" giudizio*

consente al magistrato del pubblico ministero di impugnare a favore dell'imputato soltanto mediante ricorso per cassazione¹⁶⁹, così restringendo l'area di intervento ai soli vizi deducibili mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 Cpp¹⁷⁰.

Dunque, pur non escludendo in radice la possibilità di un'iniziativa favorevole all'accusato, la disposizione ne circoscrive l'ambito operativo al controllo di legittimità, sottraendo di fatto al pubblico ministero la possibilità di devolvere al giudice dell'appello il riesame del merito nell'interesse dell'imputato¹⁷¹.

Difficile negare la portata evocativa della previsione *de qua* che, di fatto, si insinua tra le pieghe del meccanismo selettivo di cui al comma 4 dell'art. 568 Cpp¹⁷². Se, sul piano formale, il comma 4-bis interviene sulla legittimazione del pubblico ministero a esperire uno specifico mezzo di impugnazione, precludendogli l'appello diretto al conseguimento di effetti favorevoli all'imputato, la scelta normativa sembra presupporre, più a monte, una precisa concezione dell'interesse della parte pubblica. L'appello *in melius* viene considerato sostanzialmente superfluo perché estraneo alla posizione antagonista assegnata all'accusa, quasi che il pubblico ministero, in quanto parte, non possa essere portatore di un interesse al riesame del merito quando la riforma della decisione sia destinata a operare esclusivamente in favore dell'imputato¹⁷³.

Da questo punto di vista, la riforma sembra riprodurre, sia pure attraverso una tecnica normativa differente, la medesima logica che aveva ispirato la tanto criticata riforma del 2006¹⁷⁴: quella modifica, come è noto, interveniva sulla legittimazione della

d'appello, in DPC 2018, 2, 159; B. Nacar, *Le modifiche in tema di impugnabilità soggettiva*, in *La riforma delle impugnazioni penali. Semplificazione, delazione, restaurazione*, a cura di G. Ranaldi, Pisa, 2019, 77; L. Scomparin, *La legittimazione e l'interesse ad impugnare*, cit., 61.

¹⁶⁹ La *Relazione illustrativa al d.lgs. n. 11/2018*, giustifica l'introduzione del comma 4-bis dell'art. 568 Cpp, presentandola come *pendant* coerente con l'accentuazione del ruolo di parte del pubblico ministero.

¹⁷⁰ In questo senso, A. Marandola, *Prime riflessioni sul "nuovo" giudizio d'appello*, cit., 161.

¹⁷¹ Come specifica la *Relazione illustrativa*, cit., 3, «la possibilità di proporre ricorso per cassazione per perseguire un esito favorevole all'imputato è sufficiente ad assicurare il ruolo di garanzia previsto dall'art. 73 ord. giud.».

¹⁷² Secondo B. Nacar, *Le modifiche in tema di impugnabilità soggettiva*, cit., 82, la previsione in parola non può non riflettersi «sulla tipologia di ingiustizie emendabili» che, invero, sono state drasticamente ridotte «specie allorché si verta in errori di giudizio sull'apprezzamento probatorio». Così, A. Marandola, *L'appello riformato*, Milano 2020, 63. Invero, la collocazione sistematica della disposizione immediatamente dopo la norma generale sull'interesse a impugnare rafforza tale lettura: l'innesto normativo finisce, *de facto*, per delimitare il contenuto stesso dell'interesse a impugnare del pubblico ministero, escludendone la configurabilità ogniqualvolta l'ingiustizia della decisione - favorevole all'ipotesi accusatoria ma svantaggiosa per il presunto reo - derivi da un errore nell'accertamento del fatto o nella valutazione del compendio probatorio.

¹⁷³ *Contra*, A. Capone, *L'appello e la logica del controllo*, cit., 3410, per il quale «[D]eve ritenersi [...] che l'inappellabilità *in melius* sia stata introdotta strumentalmente non per delimitare l'interesse a impugnare del pubblico ministero, ma per dare una nuova fisionomia al giudizio di appello, esaltando il ruolo delle parti».

¹⁷⁴ Ci si riferisce alla l. 20 febbraio 2006, n. 46, recante «*Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento*» (c.d. «legge Pecorella»), in *Gazz. uff.* 22 febbraio 2006, n. 44. Per una panoramica della riforma, *ex multis*, Aa. Vv., *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la "legge Pecorella"*, a cura di A. Gaito, Torino 2006;

parte pubblica, comprimendo il potere dell'accusa di appellare le sentenze di proscioglimento; il comma 4-bis dell'art. 568 Cpp, invece, intacca il regime dell'interesse al gravame, limitando al solo ricorso per cassazione l'impugnazione favorevole all'imputato.

Muta il piano dell'intervento normativo ma il risultato sistematico presenta significative analogie: in entrambi i casi, infatti, viene ridotta la possibilità che il pubblico ministero solleciti un pieno controllo sul merito della decisione quando ciò avvenga *pro reo*¹⁷⁵.

Anche in questa circostanza, proprio come è accaduto con la c.d. "legge Pecorella", la figura del pubblico ministero tende ad avvicinarsi - fino a sovrapporsi - a quella del "grande accusatore", animato da una logica egoistica non dissimile da quella delle parti private e solo eccezionalmente legittimato ad agire nell'interesse dell'imputato.

Il che non è deprecabile *ex se*, rappresentando una precisa scelta di politica processuale, certamente praticabile sul piano legislativo; lo diventa se rapportato al sistema che intravede nel pubblico ministero un organo di giustizia. Dunque, non è la disciplina di per sé considerata a suscitare le maggiori perplessità, quanto la diversa concezione del ruolo del pubblico ministero che essa presuppone.

Occorre, allora, sciogliere un nodo sistematico che il legislatore sembra aver lasciato irrisolto.

Se si continua a riconoscere all'organo requirente una funzione di garanzia circa la correttezza formale e sostanziale della decisione, non si comprende per quale ragione il relativo potere di impugnazione non possa estendersi agli errori nella ricostruzione del fatto o nella valutazione del materiale probatorio che non siano traducibili in uno

Aa. Vv., *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio. Legge 20 febbraio 2006, n. 46 "legge Pecorella"*, a cura di A. Scalfati, Milano 2006. A distanza di un anno, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, l. n. 46/2006, nella parte in cui escludeva la possibilità per il pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento, ritenendo la disciplina incompatibile con il principio di parità delle parti e con il canone di ragionevolezza. La Corte ha affermato che il divieto di appello previsto per il pubblico ministero non trovava una giustificazione costituzionalmente apprezzabile, poiché introduceva un'irragionevole asimmetria tra accusa e difesa e comprometteva la funzione del giudizio di appello quale strumento di controllo sull'esattezza della decisione. Cfr., C. cost., 26.02.2007 n. 26, in *GCost* 2007, 221, con commento di A. Bargi-A. Gaito, *Il ritorno della Consulta alla cultura processuale inquisitoria: a proposito della funzione del p.m. nelle impugnazioni penali*. Tra gli altri commentatori, F. Caprioli, *Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e "parità delle armi" nel processo penale*, in *RIDPP* 2007, 250; Id., *L'appellabilità delle sentenze di proscioglimento. Opinioni a confronto*, in *Crim* 2007, 198; P. Ferrua, *La sentenza costituzionale sull'inappellabilità del proscioglimento e il diritto al "riesame" dell'imputato*, in *DPP* 2007, 611; E. Marzaduri, *Sistema da riscrivere dopo ampie riflessioni*, in *GD* 2007, n. 8, 84; S. Ruggeri, *Inappellabilità dei proscioglimenti e tutela del contraddittorio*, cit., 794; A. Scalfati, *Restituito il potere di impugnazione senza un riequilibrio complessivo*, ivi, 78; Id., *Works in progress sui poteri d'appello delle parti "necessarie"*, in *Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte Costituzionale e Sezioni Unite*, a cura di L. Filippi, Padova 2007, 7; G. Spangher, *L'appellabilità delle sentenze di proscioglimento*, in *Crim* 2007, 211; Id., *"Legge Pecorella": ritorno al passato*, in *Giust. pen.*, 2008, 1, 148.

¹⁷⁵ In questo senso, G. Spangher, *"Legge Pecorella"*, cit., 150.

dei vizi deducibili ai sensi dell'art. 606 Cpp¹⁷⁶. La legalità della decisione, infatti, non si esaurisce nella legalità normativa, comprendendo anche l'affidabilità epistemica dell'accertamento: una sentenza può essere ingiusta non solo in quanto fondata su un'errata interpretazione di un precetto ma anche perché costruita su un travisamento del fatto, su una valutazione probatoria manifestamente incongrua o su un accertamento non conforme alle garanzie del giusto processo.

Se, per converso, si sceglie di ridurre la funzione dell'organo requirente a mero promotore della pretesa punitiva statuale, allora non è soltanto la disciplina delle impugnazioni a dover mutare prospettiva ma l'intera configurazione sistematica del pubblico ministero.

7. Come spesso accade quando ci si confronta con una materia viva come il processo penale, formulare proposte concretamente praticabili non è operazione agevole. La difficoltà rileva ancor di più in un campo minato come quello in esame, nel quale convergono tensioni mai sopite che si spingono fino ad innervare la stessa funzione istituzionale dell'organo requirente¹⁷⁷.

Nella consapevolezza che approdi radicali finirebbero, da un lato, per svuotare la funzione pubblicistica che continua a caratterizzare la posizione ordinamentale del pubblico ministero e, dall'altro, per dissolvere qualsiasi limite all'esercizio del gravame, si ritiene che il punto di equilibrio debba essere ricercato nell'assetto vigente attraverso una rilettura funzionalmente orientata della disciplina positiva, così da ricomporre le due dimensioni che convivono nella figura bifronte dell'organo requirente: quella di parte del processo e quella di organo preposto alla tutela della legalità.

Da questo punto di vista, sembra indispensabile ripensare la categoria dell'interesse a impugnare, differenziando il *modus operandi* del giudicante nella verifica del relativo

¹⁷⁶ Come rilevato da M. Gialuz, *Il ricorso straordinario per Cassazione*, Milano 2005, 309, il pubblico ministero, per poter efficacemente svolgere il suo ruolo di "garante della legalità", deve poter impugnare non solo per violazione della legge ma anche «laddove la decisione presenti dei profili di ingiustizia cagionati da un *error facti*». In senso conforme, A. Marandola, *Le disposizioni generali*, cit., 39; S. Prestipino, *In tema di "interesse" e "legittimazione" ad impugnare del pubblico ministero in udienza*, in *GI* 1994, 203. Secondo G. Spangher, *Impugnazione del pubblico ministero*, cit., 849, non esiste «un limite alla proposizione nell'interesse della legge delle sole questioni di diritto». Sulla base di tali considerazioni, L. Scomparin, *La legittimazione e l'interesse ad impugnare*, cit., 67, sottolinea che «[S]tante la faticosa convivenza sulla scena del nostro rito penale di un soggetto che deve vestire, al contempo, i panni di parte in uno schema [...] *adversarial* e quelli di garante della legge [...], l'opportunità dell'operazione normativa stenta a venire a galla».

¹⁷⁷ Le più recenti vicende referendarie e il successivo dibattito parlamentare in tema di separazione delle carriere confermano come la figura del pubblico ministero costituisca ancora oggi uno dei principali terreni di confronto della giustizia penale. Proprio l'assenza di un approdo condiviso induce, tuttavia, a privilegiare, in questa sede, una soluzione interpretativa che, senza postulare una radicale ridefinizione del ruolo dell'organo requirente, si limiti a ricondurre a coerenza il sistema vigente.

requisito a seconda che il gravame sia promosso da una parte privata ovvero dal pubblico ministero.

Per l'imputato, la parte civile e le altre parti eventuali, l'interesse ad impugnare si identifica con l'utilità concretamente conseguibile attraverso il gravame e, dunque, con il vantaggio che la riforma del provvedimento è idonea ad arrecare alla propria sfera giuridica. Il controllo di ammissibilità dell'impugnazione assume, così, una struttura bifasica, postulando una duplice verifica: da un lato, l'accertamento della sussistenza dell'interesse soggettivo al gravame; dall'altro, la concreta idoneità dell'impugnazione a procurare un risultato più favorevole per l'istante.

Per il pubblico ministero, l'interesse al gravame si identifica con la funzione istituzionale dell'organo requirente, ossia con l'esigenza di ricondurre la decisione entro il perimetro della legalità; ne consegue che nel vaglio di ammissibilità dell'impugnazione della parte pubblica risulta superflua la ricerca di un'utilità soggettiva conseguibile dall'impugnante, dovendosi piuttosto verificare *ex ante* se la censura dedotta, ove ipoteticamente accolta, sia idonea a determinare un'effettiva modificazione del contenuto e/o degli effetti giuridici della decisione impugnata.

In altri termini, il dubbio che il giudice *ad quem* è chiamato a dissipare non riguarda l'esistenza di un interesse proprio del pubblico ministero alla riformulazione *in pejus* della sentenza impugnata, bensì la rilevanza processuale della domanda di controllo e, quindi, la concreta idoneità della doglianza a giustificare un nuovo controllo giurisdizionale sulla legalità della decisione.

Con ciò non si intende attenuare il filtro di ammissibilità delle impugnazioni della parte pubblica ma soltanto ridefinire il modo in cui il relativo requisito viene scrutinato, spostando il baricentro del giudizio di ammissibilità dalla posizione soggettiva dell'impugnante alla rilevanza processuale dell'istanza di gravame.

Un simile mutamento di prospettiva, lungi dall'esaurirsi in una diversa ricostruzione teorica dell'istituto, presenta due ordini di vantaggi.

Da un lato, è destinato a produrre significative ricadute sul piano applicativo, poiché consente di ancorare il giudizio di ammissibilità del gravame a parametri maggiormente oggettivi (*rectius*: prevedibili) e, di conseguenza, suscettibili di un'applicazione più uniforme. Dall'altro, riconduce l'interesse alla funzione che gli è propria, vale a dire fondare l'iniziativa impugnatoria della parte pubblica, evitando che una categoria concepita per individuare il fondamento del gravame venga impropriamente utilizzata per risolvere tensioni che appartengono, in realtà, alla

configurazione sistematica del pubblico ministero e non alla disciplina dell'interesse a impugnare.

Ne risulta un assetto nel quale la peculiarità della parte pubblica non si traduce né in un privilegio impugnatorio né nella sua artificiosa assimilazione ai soggetti privati, trovando un punto di equilibrio coerente con la funzione che l'ordinamento le affida.